

XVIII legislatura

**A.S. 2681:**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2022

n. 326



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2681: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL326, agosto 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I SEMPLIFICAZIONI FISCALI .....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</i> ).....	3
Articolo 3 ( <i>Modifiche al calendario fiscale</i> ) .....	4
Articolo 3-bis ( <i>Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario</i> ).....	6
Articolo 4 ( <i>Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione</i> ) .....	6
Articolo 5 ( <i>Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi</i> ).....	7
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</i> ).....	8
Articolo 6-bis ( <i>Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente</i> ).....	10
Articolo 6-ter ( <i>Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale</i> ) .....	10
<b>Capo II Semplificazioni in materia di imposte dirette .....</b>	<b>11</b>
Articolo 7 ( <i>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato</i> ).....	11
Articolo 8 ( <i>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</i> ) .....	12
Articolo 9 ( <i>Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7</i> ).....	15
Articolo 10 ( <i>Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP</i> ) .....	17
Articolo 11 ( <i>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</i> ).....	18
<b>Capo III Semplificazioni in materia di imposte indirette .....</b>	<b>19</b>
Articolo 12 ( <i>Modifica della disciplina in materia di esterometro</i> ) .....	19
Articolo 13 ( <i>Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere</i> ) .....	20
Articolo 14 ( <i>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</i> ) .....	20
Articolo 15 ( <i>Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo</i> ).....	22
<b>Capo IV Altre misure di semplificazione fiscale.....</b>	<b>22</b>
Articolo 16 ( <i>Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori</i> ).....	22
Articolo 17 ( <i>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</i> ) .....	23
Articolo 18 ( <i>Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati</i> ).....	24
Articolo 19 ( <i>Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali</i> ).....	26
Articolo 20 ( <i>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF</i> ) .....	27

Articolo 21 ( <i>Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione</i> ).....	27
<b>Capo V Ulteriori disposizioni fiscali .....</b>	<b>28</b>
Articolo 22 ( <i>Proroga del meccanismo di inversione contabile</i> ) .....	28
Articolo 23 ( <i>Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione</i> ) .....	29
Articolo 24 ( <i>Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</i> ) .....	34
Articolo 25-bis ( <i>Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore</i> ) ...	35
Articolo 26 ( <i>Disposizioni in materia di Terzo settore</i> ) .....	36
Articolo 26-bis ( <i>Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore</i> ).....	40
<b>TITOLO II PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE .....</b>	<b>41</b>
<b>Capo I Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato .....</b>	<b>41</b>
Articolo 27 ( <i>Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato</i> ) .....	41
Articolo 28 ( <i>Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato</i> ).....	44
Articolo 29 ( <i>Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche</i> ).....	45
Articolo 30 ( <i>Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440</i> ).....	46
Articolo 31 ( <i>Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia</i> ).....	52
Articolo 32 ( <i>Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento</i> ).....	52
<b>Capo II Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale .....</b>	<b>54</b>
Articolo 33 ( <i>Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220</i> ).....	54
Articolo 34 ( <i>Commissariamento società SOGIN S.p.A.</i> ) .....	55
Articolo 35 ( <i>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori</i> ) .....	56
Articolo 35-bis ( <i>Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco</i> ).....	58
Articolo 36, comma 1 ( <i>Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti</i> ).....	59
Articolo 36, commi 1-bis-4-bis ( <i>Proroga contratti a t.d. medici e tecnici sanitari militari appartenenti alle FFAA nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in</i>	

<i>quiescenza e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza)</i> .....	59
Articolo 36-bis ( <i>Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale</i> ) .....	65
Articolo 37 ( <i>Termini del programma delle amministrazioni straordinarie</i> ).....	66
Articolo 37-bis ( <i>Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i> ) .....	67
Articolo 38 ( <i>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</i> ) .....	67
Articolo 38-bis ( <i>Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero</i> ) .....	71
Articolo 39 ( <i>Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa</i> ) .....	73
Articolo 39-bis ( <i>Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato</i> ) .....	76
Articolo 40 ( <i>Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto</i> ).....	77
Articolo 40-bis ( <i>Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1</i> ).....	78
Articolo 40-ter ( <i>Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione</i> ) .....	78
Articolo 40-quater ( <i>Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura</i> ).....	79
Articolo 41 ( <i>Cooperazione internazionale</i> ).....	79
Articolo 41-bis ( <i>Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i> ) .....	81

**TITOLO III MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI .....82**

**Capo I Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 .....82**

Articolo 42 ( <i>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro</i> ).....	82
Articolo 43 ( <i>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</i> ).....	83
Articolo 44 ( <i>Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394</i> ).....	85
Articolo 45 ( <i>Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie</i> ).....	86

**Capo II Disposizioni finanziarie e finali .....95**

Articolo 46 ( <i>Disposizioni finanziarie e finali</i> ).....	95
Articolo 46-bis ( <i>Clausola di salvaguardia</i> ) .....	96



## **PREMESSA**

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

## **TITOLO I SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

### **CAPO I SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 1**

#### ***(Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)***

Le disposizioni in commento, intervenendo sulla disciplina dell'imposta di registro<sup>1</sup> aboliscono l'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali sostituendovi una attività di controllo dell'Agenzia delle entrate sui predetti atti, su iniziativa della stessa Amministrazione. Nello specifico, novellando i commi 1 e 2 dell'articolo 68 (Controllo del repertorio) del citato DPR n. 131 del 1986, si prevede che il controllo dei repertori venga effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. Entro 30 giorni dalla data della notifica della richiesta, i soggetti obbligati alla registrazione<sup>2</sup>, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti sono tenuti a trasmettere il repertorio all'Amministrazione finanziaria. Si dispone inoltre che i predetti uffici effettuano verifiche anche presso i soggetti roganti. Eseguiti i controlli previsti (concernenti la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità) l'Amministrazione finanziaria, dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.

Con la novella operata al comma 1 dell'art. 73 (*Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio*) del citato Testo unico, si aggiorna in euro (da 1.032,91 a 5.164,57 euro) la sanzione amministrativa prevista per i pubblici ufficiali, riferita ora all'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che alle attività di controllo correlate a quanto previsto dal novellato articolo 68 del citato testo unico si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Di cui al DPR n.131 del 1986, recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

<sup>2</sup> Si tratta dei notai, degli ufficiali giudiziari, dei segretari o delegati della pubblica amministrazione e degli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, nonché dei cancellieri e dei segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni (art. 10, comma 1, lett. b) e c) del Testo unico imposta di registro).

Il comma *2-bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>3</sup>, novellando il comma *4-quater* dell'articolo 7 (*Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali*) del DL n. 357 del 1994<sup>4</sup> dispone che non soltanto la tenuta (così nella norma vigente) ma in futuro anche conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale (di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedente ed in loro presenza.

**La RT** afferma che la norma ha carattere procedurale e, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, la quale specifica che alle attività previste dai nuovi commi 1 e 2 dell'art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, quanto alla novella operata all'art. 68 del citato testo unico, premesso che le nuove norme - essenzialmente finalizzate alla semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti - chiamano l'Amministrazione finanziaria a nuove attività (ad esempio le notifiche delle richieste e degli esiti del controllo) e verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti, in relazione alla specifica clausola di invarianza (prevista al comma 2), andrebbe fornita, attraverso RT integrativa<sup>5</sup>, illustrazione degli elementi e dei dati idonei a dimostrare la piena sostenibilità dei nuovi adempimenti posti a carico dell'Amministrazione finanziaria a valere delle sole risorse umane e strumentali nella titolarità dell'Agenzia delle entrate già previste ai sensi dalla legislazione vigente.

Quanto alla disposizione concernente il trattamento sanzionatorio riferito alle nuove fattispecie, non si hanno osservazioni.

Quanto all'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, non ci sono osservazioni.

---

<sup>3</sup> Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 27 luglio 2022, pagina 3.

<sup>4</sup> La norma vigente così dispone: " *4-quater*. In deroga a quanto previsto dal comma *4-ter*, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

<sup>5</sup> Sul punto, richiamando quanto stabilito dal comma *6-bis* dall'articolo 17, della legge di contabilità.



## Articolo 2

### ***(Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta)***

Il comma 1, inserendo il comma 2-*bis* nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce che i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

- a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate<sup>6</sup>, entro:
  - 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  - 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  - 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  - 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  - 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- c-*bis*) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c);
- d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-*bis*, del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate provvede a fornire, entro 5 giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni, nonché, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta);
- e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 dispone che con la medesima decorrenza di cui al comma 2 cessa di avere applicazione l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 (che finora disciplinava i profili ora definiti con norma primaria dal comma 1, nds.).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>6</sup> Nel testo risultante dalle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento che ha inoltre inserito la nuova lettera c-*bis*.

**La RT** originaria afferma che la disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT aggiornata non è ancora disponibile.

**Al riguardo**, si evidenzia che - come chiarisce la relazione illustrativa - le norme in esame mirano a semplificare gli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta che prestano il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituti (dipendenti e pensionati). Nello specifico si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati. Pur non disponendo di RT aggiornata, le valutazioni operate nella relazione tecnica originaria restano valide anche per l'analisi delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati con l'inserimento della lettera c)-bis e la riscrittura dell'alinea della lettera c), tenuto conto della portata delle novità introdotte.

Per quanto di competenza pertanto non si hanno osservazioni.

### **Articolo 3** **(Modifiche al calendario fiscale)**

L'articolo reca alcune modifiche di termini previsti dalla normativa vigente in tema di adempimenti fiscali.

In particolare, il comma 1 - modificando il comma 1 dell'articolo 21-bis (*Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.*), del DL n. 78 del 2010 - posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.

Il comma 2, come modificato all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura, alle lettere a) e b) - novellando il comma 6-bis dell'articolo 50 (*Obblighi connessi agli scambi intracomunitari*) del DL n. 331 del 1993 - chiarisce che gli elenchi riepilogativi INTRASTAT debbano essere presentati entro il giorno 25<sup>7</sup> del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione delle disposizioni attuative dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi *Intrastat* riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione di tali elenchi.

Il comma 3, a seguito delle modifiche apportate dal comma 2, abroga l'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, il quale - in attuazione dell'articolo 50, comma 6-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 - fissava al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine per la presentazione degli elenchi *Intrastat*.

Il comma 4 aggiorna il comma 1-bis, lettere a) e b), dell'articolo 17 (*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche*) del DL n. 124 del 2019, elevando da 250 a 5.000 euro gli importi-soglia che consentono di usufruire di modalità di pagamento semplificate e unitarie dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (evitando in tal modo il pagamento frazionato della medesima).

---

<sup>7</sup> Il testo originario del decreto non recava tale indicazione.

Il comma 5 precisa che l'innalzamento delle predette soglie si applica alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il comma 6 posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021. A tal fine, modifica il termine del 30 giugno previsto dal comma 1-ter dell'articolo 4 (*Imposta di soggiorno*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dal comma 5-ter dell'articolo 4 (*Regime fiscale delle locazioni brevi*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i soli anni di imposta 2020 e 2021.

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede che fermo restando il termine del trenta giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 1, comma 125 e 125-bis, della legge n. 124 del 2017, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

**La RT**, sul comma 1, riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto limitandosi a disporre il rinvio del termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre, dal 16 settembre al 30 settembre, non modifica i termini di versamento dell'imposta. Quindi, sui commi 2 e 3, assicura che le disposizioni non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto le norme si limitano alla modifica del termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

In relazione a quanto previsto nel comma 4, al pari del comma 5, che ne prevede la decorrenza, la RT assicura che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determinano effetti finanziari su base annua, in quanto il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri solari dell'anno avviene comunque entro la fine dello stesso esercizio contabile. Resta invariata la scadenza di pagamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture emesse nel quarto trimestre dell'anno.

Infine, sul comma 6, che differisce al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, evidenzia che la disposizione ha carattere meramente procedurale e pertanto alla stessa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

L'integrazione di cui al comma 6-bis è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni sui commi 1-3, trattandosi di modificazioni aventi un rilievo ordinamentale.

Tenuto conto di quanto si legge in RT, nulla da osservare in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5.

Sul comma 6, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, posto che la disposizione incide sul termine previsto in relazione agli adempimenti dichiarativi per i periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione all'imposta di soggiorno, andrebbe richiesta conferma circa la piena neutralità del differimento per gli enti territoriali interessati<sup>8</sup>.

Quanto al comma 6-*bis*, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione ivi richiamata, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 3-*bis***

#### ***(Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario)***

L'articolo in commento, inserito dalla Camera dei deputati, disciplina ulteriori utilizzi del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali.

In particolare, si affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera h-*ter*) del D. Lgs. n. 241 del 1997, il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo.

Si prevede quindi che, dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati, in favore dello Stato, degli enti territoriali e previdenziali, secondo l'illustrata disciplina dei versamenti unitari (modello F24).

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, atteso che la norma si limita a demandare ad un decreto ministeriale l'individuazione di ulteriori tipologie di versamento che possono essere pagate tramite modello F24, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

### **Articolo 4**

#### ***(Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)***

Le disposizioni in commento, con il comma 1, lettere a) e b), recano modifiche all'articolo 59 (*Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nello specifico:

- alla lettera a) si stabilisce che competente all'esercizio della facoltà di modifica del domicilio fiscale è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate (non più

---

<sup>8</sup> Il comma 1-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 aggiornato dalla norma in esame stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Si prevede che la dichiarazione debba essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È stabilito che la dichiarazione di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2020, debba essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze) a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione (non più della stessa provincia o in altra provincia);

- alla lettera b), inserendo un nuovo comma all'articolo 59, si chiarisce che quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. È previsto poi che competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Inoltre, quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.

Il comma 2 stabilisce l'invarianza finanziaria della misura in esame, disponendo che all'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** rileva che la modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto anche l'aggiornamento delle procedure dell'anagrafe tributaria, a termini della prevista clausola di invarianza prevista al comma 2, dovrà essere effettuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, pur prendendo atto delle assicurazioni della RT in merito alla neutralità finanziaria delle modifiche e integrazioni disposte con le lettere a) e b) del comma 1, stante la clausola di invarianza prevista dal comma 2, si rammenta tuttavia che la legge di contabilità prescrive (al comma 6-bis dell'articolo 17) che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a siffatte clausole, le stesse debbano essere corredate di una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità<sup>9</sup>. In considerazione di quanto sopra evidenziato andrebbero forniti tali elementi informativi.

## **Articolo 5** ***(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)***

L'articolo in commento, al fine di semplificare gli adempimenti connessi all'erogazione di rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e di ridurre i tempi di pagamento ai beneficiari, interviene sul regime della destinazione di tali rimborsi nelle successioni devolute per legge modificando a tal fine l'art. 28

---

<sup>9</sup> In proposito il Governo (Rif: MEF RGS prot. 192040 del 11 luglio 2022 -U) in risposta ad una analoga osservazione del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, ha fatto rinvio alle informazioni integrative che potranno essere fornite dalla competente Agenzia delle entrate; informazioni delle quali non si dispone.

del testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nello specifico, con il nuovo comma *6-bis* del citato articolo 28 (*Dichiarazione della successione*), si prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. È quindi stabilito che il chiamato all'eredità che non intenda accettare il rimborso fiscale riversi l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione di cui sopra. La norma infine prevede che all'attuazione delle disposizioni in commento si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che alla disposizione in esame, che incide sugli aspetti procedurali relativi all'erogazione dei rimborsi fiscali, non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che le attività derivanti dal nuovo comma *6-bis* dovranno essere svolte dalle strutture dell'amministrazione finanziaria con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rammenta che il comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità (L. n. 196 del 2009) prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a clausole di invarianza le stesse debbano sempre accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità<sup>10</sup>. In considerazione di quanto sopra evidenziato andrebbero forniti tali elementi informativi.

## **Articolo 6**

### ***(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)***

Le disposizioni in commento, con il comma 1, lettere a) e b), modificano l'articolo 5 (*Limiti ai poteri di controllo*) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (*Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*). Nello specifico:

- alla lettera a) il comma 1 del citato articolo 5 viene riscritto prevedendo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla precedente disciplina), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali

---

<sup>10</sup> In proposito il Governo (Rif: MEF RGS prot. 192040 del 11 luglio 2022 -U) in risposta ad una analoga osservazione del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, ha fatto rinvio alle amministrazioni interessate per fornire dati ed elementi di valutazione a sostegno dell'effettiva possibilità di svolgere i compiti attribuiti ad invarianza di risorse.

dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

- alla lettera a-bis), inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, si modifica il comma 2 dell'articolo 5, sopprimendovi le parole "lettera a)", in relazione ad una esigenza di coordinamento formale derivante dalla riscrittura del comma 1, operata dal DL in commento, che non contempla più la lettera a).
- alla lettera b) si modifica il comma 3 dell'articolo, stabilendosi che solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista è possibile effettuare il controllo formale;
- -alla lettera c), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non sia effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultino modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sia richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. È poi stabilito che in caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettui il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alle stesse si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** afferma che le norme rivestono carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare le modalità con le quali l'Agenzia effettua il controllo "formale", in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate tramite CAF o professionisti.

Sul punto, precisa che a maggior garanzia, il comma 2, nel prevedere la decorrenza delle nuove misure, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, specifica che alle attività di cui ai novellati commi 1 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175 del 2014 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alle integrazioni e modifiche apportate in prima lettura non si dispone al momento della **RT** aggiornata.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in relazione alla clausola di cui al comma 2 in base alla quale l'Amministrazione finanziaria provvederà a svolgere le nuove attività con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rammenta che il comma 6-bis

dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a siffatte clausole le stesse debbano essere corredate di RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, appare necessario poter disporre di maggiori informazioni a supporto dell'affermata invarianza finanziaria.

Sul comma 1, lettera b), nulla da osservare.

Quanto poi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati non ci sono osservazioni.

### **Articolo 6-bis**

#### ***(Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introducendo il comma 5-bis all'articolo 6 della legge n. 212 del 2000, prevede che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Si demanda all'Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, l'individuazione delle modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'App IO. Inoltre, con il medesimo provvedimento, sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.

La comunicazione dell'esito negativo non pregiudica tuttavia l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Le disposizioni in esame non si applicano alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni di cui all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972.

La norma reca una apposita clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di valutare l'effettiva assenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

### **Articolo 6-ter**

#### ***(Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 2-quinquies all'articolo 52 del DPR n. 602 del 1973, il quale disciplina le procedure di vendita dei beni pignorati in seno alle procedure di riscossione coattiva dei tributi.



Il nuovo comma introduce una specifica disciplina, nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane.

In tali ipotesi il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell'Agente della Riscossione, al valore determinato - in deroga al comma 2-*bis* dell'articolo 52<sup>11</sup> - da perizia inoppugnabile, effettuata dall'Agenzia delle entrate.

La perizia è effettuata in base agli accordi e nei termini ivi stabiliti, che sono stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'art. 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 300 del 1999 che prevede la competenza dell'Agenzia delle entrate a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali, sulla base di specifici accordi che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

La richiesta di perizia è presentata dal debitore al medesimo agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato al predetto agente, unitamente al corrispettivo della vendita del bene ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia.

Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute, unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112 del 1999.

Le norme in esame si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, atteso che i costi sostenuti per l'effettuazione della perizia degli immobili considerati dalla norma sono a carico del debitore, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

## CAPO II

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

#### Articolo 7

#### *(Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)*

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, interviene sulla validità dell'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del

---

<sup>11</sup> Il comma 2-*bis* dell'articolo 52 del DPR n. 602 del 1973 prevede che il debitore abbia facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore del bene attribuito nel verbale di pignoramento (articolo 68 del medesimo D.P.R., se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato), o al prezzo base dell'incanto (articolo 79, riferito alla rendita catastale, giusto rinvio alle disposizioni del Testo Unico dell'imposta di registro) ovvero ancora al valore di stima di un esperto nominato dal giudice (nel caso in cui ritenga l'autorità giudiziaria ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato: articolo 80, comma 2, lettera b) del medesimo D.P.R.), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

contratto all'accordo territoriale stipulato, disponendo che tale attestazione possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

**La RT** afferma che il rilascio dell'attestazione è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti", vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; in particolare, sul piano economico, viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.). Su questo aspetto, nell'attestazione appare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluente l'identificazione del conduttore del medesimo; ne consegue che, qualora si intenda mantenere la validità dell'attestazione al variare del conduttore stesso, non vengono a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell'attestazione.

Tutto ciò premesso, alla luce delle finalità semplificatrici della disposizione proposta, la RT afferma che le disposizioni non producono effetti sul gettito.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## Articolo 8

### *(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)*

L'articolo in commento, modificando il comma 1 dell'art. 83 (Determinazione del reddito complessivo) del TUIR<sup>12</sup>, dispone l'applicazione del cd. principio di "derivazione rafforzata"<sup>13</sup> alle micro imprese che optino per la redazione del bilancio in forma "ordinaria" in modo da garantire a tali imprese una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale<sup>14</sup>. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti "negativi" di reddito per cui non sia scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'art. 83 disciplina le modalità di calcolo del reddito complessivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi delle società – Ires.

<sup>13</sup> In base a tale principio la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile per come questa emerge dalle scritture dell'impresa, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

<sup>14</sup> Tali imprese si avvalgono di alcune semplificazioni nella predisposizione del bilancio. Si legge nella relazione illustrativa che tali semplificazioni "hanno natura facoltativa, ben potendo le micro-imprese rinunciarvi e redigere il bilancio in forma ordinaria. In questi casi, tali soggetti si ritrovano a dover gestire un complesso doppio binario, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili".

<sup>15</sup> Si legge nella relazione illustrativa che la modifica in esame "attribuisce rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai principi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRESIRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento".

Nello specifico, con la modifica operata dalla lettera a) dell'articolo in commento si dispone che il richiamato principio di "derivazione rafforzata" si applichi ai soggetti "diversi dalle micro-imprese" di cui all'articolo 2435-ter del codice civile "che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria". In sostanza, ove la micro impresa abbia optato per l'applicazione del bilancio ordinario, a essa si applicherà il principio di "derivazione rafforzata", conseguendone che la determinazione dell'imponibile dovrà seguire la rappresentazione contabile in deroga alle specifiche norme del TUIR che qualificano le diverse componenti che concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile ai fini IRES;

Con la modifica operata dalla lettera b) dell'articolo in commento si dispone che il principio di "derivazione rafforzata" vale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito (es. le perdite) per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione "integrativa" di cui all'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal DL in commento rilevano anche ai fini dell'IRAP. Si prevede inoltre che tale rilevanza non si applichi ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal comma 8 dell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998.

Il comma 2 dispone che le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano solo a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

**La RT** riferisce che la disposizione di cui alla lettera a) interviene all'articolo 83 del Tuir, estendendo anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, la derivazione rafforzata che assume ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.

Rileva che la misura si rivolge a una serie di soggetti di piccola dimensione, che allo stesso tempo però redigono il bilancio non nella forma semplificata bensì in quella ordinaria, solitamente utilizzata da soggetti di maggiori dimensioni e maggiormente strutturati.

Si ritiene che la platea potenziale dovrebbe essere rappresentata dalle  *Holding* di alcuni gruppi imprenditoriali, le quali per definizione non svolgono attività operative.

Evidenzia che la disposizione attualmente vigente oggetto di modificazione fa riferimento all'applicazione del principio di derivazione rafforzata dei valori fiscali da quelli civilistici applicabile ai soggetti che operano secondo i principi contabili OIC. Tale misura è stata introdotta dal 2017 e i dati *ex-post* non hanno mostrato particolari variazioni sul gettito, come peraltro era stato anche stimato al momento dell'introduzione del principio per i soggetti interessati.

In considerazione della platea interessata dalla modifica in esame, tenuto conto di quanto riscontrato sul gettito a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata per una platea molto più vasta riferita ai soggetti che operano secondo i principi OIC, e ipotizzando anche un effetto compensativo tra le diverse poste che potrebbero subire modifiche in termini di valutazione ai fini fiscali, si stima che la disposizione non determini effetti finanziari.

La disposizione alla lettera b) prevede la possibilità di far valere fiscalmente gli errori contabili nell'anno di imposta corrispondente a quello di contabilizzazione, eliminando la necessità di presentare dichiarazione integrativa relativa all'anno a cui si riferisce l'errore, fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Infine, in termini di effetti finanziari, assicura che la modifica non determina effetti, trattandosi di una misura fondamentale di carattere procedurale. In particolare, sottolinea che, fermi restando i possibili effetti compensativi dipendenti dal segno dell'errore contabile, nella sostanza gli effetti derivanti dalla disposizione sarebbero in linea con quelli a legislazione vigente, dato l'intento della presentazione della dichiarazione integrativa di riallineare i saldi finanziari.

Le novelle operate in prima lettura con l'inserimento del comma 1-bis non sono al momento corredate di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rileva che l'applicazione del principio della "derivazione rafforzata" appare suscettibile di produrre variazioni sulla determinazione della base imponibile con possibili conseguenze sul gettito rispetto all'imponibile fiscale risultante dall'applicazione della disciplina vigente. La RT esclude effetti finanziari in considerazione sia della ridotta platea interessata dalla novella in esame sia dei riscontri sugli incassi ottenuti a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata per una platea soggettiva più ampia (i soggetti che operano secondo i principi OIC). L'assenza di effetti finanziari sarebbe inoltre la conseguenza di un effetto compensativo tra le diverse poste che potrebbero subire modifiche in termini di valutazione ai fini fiscali. Si ricorda che la RT associata all'articolo 13-*bis* del DL n. 244 del 2016, che ha previsto l'applicazione del principio di derivazione rafforzata alle imprese che adottano i principi contabili OIC, non stimava effetti finanziari in quanto ritenuti di entità trascurabile. Anche in tal caso si fece riferimento ad effetti compensativi tra loro, senza ulteriori informazioni. In relazione ai richiamati effetti di segno contrario, si suggerisce di svolgere un approfondimento acquisendo maggiori informazioni in proposito. Ad una analoga osservazione del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha affermato che *"la relazione tecnica parrebbe già presentare sufficienti elementi volti a chiarire la portata applicativa della norma e la sua neutralità in linea con la precedente relativa all'introduzione del principio in questione ovvero di cui all'articolo 13-bis citato<sup>16</sup>"*. In ogni caso si è fatto rinvio al Dipartimento delle Finanze ed all'Agenzia delle entrate al fine di fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti.

---

<sup>16</sup> MEF-RGS – pro n. 192040 del 11 luglio 2022 -U.

Appare opportuno poter disporre di tali ulteriori informazioni in ottica conoscitiva ed a conferma dell'affermata neutralità finanziaria.

Sul nuovo comma 1-*bis*, posto che la norma ivi prevista dispone la rilevanza anche ai fini IRAP delle rettifiche valevoli ai fini IRPEF e riconducibili al processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi del comma 1, quarto periodo, dell'articolo 83 del TUIR, introdotto dal comma 1, lettera b), andrebbero richiesti elementi informativi a conferma della neutralità degli effetti sul gettito.

## **Articolo 9**

### ***(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)***

L'articolo dispone l'abrogazione della disciplina vigente prevista per le cd. società in perdita "sistematica", dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

In particolare, al comma 1, quanto alle società in perdita sistematica si dispone l'abrogazione dei commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* dell'articolo 2 del DL n. 138 del 2011, prevedendosi inoltre che l'abrogazione decorra dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 abroga, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, l'articolo 3 della L. n. 7 del 2009, che ha introdotto fino al 2028 un'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi.

Il comma 3 quantifica l'onere derivante dall'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica (comma 1) in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del di Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.

**La RT** riferisce sul comma 1 che dai dati dichiarativi, anno di imposta 2020, sono stati individuati i contribuenti che hanno compilato la sezione del quadro RS "*Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo*" dichiarandosi soggetti in perdita sistematica e che in conseguenza di tale condizione determinano direttamente il reddito minimo.

Ai fini della stima i suddetti soggetti sono stati esclusi dal regime delle società non operative con la conseguente perdita del reddito minimo, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'eventuale addizionale IRES.

Considerando una aliquota media IRPEF del 26%, un'aliquota IRES del 24% e un'aliquota IRAP del 4,16%, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sarebbero i seguenti:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026 e ss.
IRES	-10,7	-6,1	-6,1	-6,1
IRPEF	-5,2	-3,0	-3,0	-3,0
IRAP	-1,8	-1,0	-1,0	-1,0
Totale	-17,7	-10,1	-10,1	-10,1

Quanto al comma 2 conferma che la disposizione prevede, a decorrere dal 2021, l'abrogazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) prevista dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, c.d. "Libyan tax".

Le previsioni di Bilancio dello Stato, tenuto conto degli andamenti rilevati, prudenzialmente non scontano effetti di gettito con riferimento a tale tributo. L'abrogazione della misura, quindi, non determina effetti rispetto alla legislazione vigente.

Sul comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori entrate/ minori spese.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2021	2022	2023
C. 1	E	T/C	-10,7	-6,1	-6,1	-10,7	-6,1	-6,1	-10,7	-6,1	-6,1
	E	T/C	-5,2	-3	-3	-5,2	-3	-3	-5,2	-3	-3
	E	T/C				-1,8	-1	-1	-1,8	-1	-1
	S	C	1,8	1	1						
C. 3	S	C	-17,7	-10,1	-10,1	-17,7	-10,1	-10,1	-17,7	-10,1	-10,1

**Al riguardo**, si ricorda che, a seguito di richieste di chiarimento del Servizio del Bilancio della Camera dei deputati<sup>17</sup>, il Governo<sup>18</sup> ha confermato la disponibilità delle

<sup>17</sup> Nello specifico, il Servizio del Bilancio evidenziava che "la relazione tecnica non fornisce i dati posti alla base della quantificazione del minor gettito stimato in relazione all'abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistemica bensì rinvia ad elementi amministrativi in possesso della sola amministrazione fiscale. In proposito, appare necessario che siano forniti elementi informativi circa i soggetti interessati dalla disposizione di abrogazione, al reddito minimo dichiarato dagli stessi nonché agli importi di addizionale IRES stimati ai fini della verifica della stima fornita. Con riferimento all'abrogazione dell'addizionale IRES prevista dall'articolo 3 della legge n. 7/2009, si evidenzia che la relazione tecnica riferita alla norma originaria stimava effetti di maggiore entrata in misura pari a circa 200 milioni annui fino al 2028. In proposito, sarebbe utile quindi acquisire informazioni circa la mancata iscrizione di gettito con riferimento a tale tributo nelle previsioni di Bilancio così come affermato dalla relazione tecnica e la conseguente assenza di effetti finanziari in relazione all'abrogazione dello stesso".

<sup>18</sup> MEF – RGS – prot. n. 192040 del 11 luglio 2022-U.

risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>19</sup>. Pur prendendo atto della risposta del Governo, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse del FISPE a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati a valere sui medesimi stanziamenti.

In via ulteriore il Governo, a proposito della natura prudenziale della mancata iscrizione in previsione del gettito originariamente ascritto alla disposizione abrogata, a fronte delle previsioni di sola cassa, comunicate ai fini dell'iscrizione per le annualità 2022-2024, ha fatto rinvio alle risposte del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.

Non essendo disponibili, appare opportuno poter acquisire tali risposte dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che la RT associata all'art. 3 della legge n. 7 del 2009 (addizionale IRES) stimava effetti di maggiore entrata in misura pari a circa 200 milioni annui fino al 2028.

## **Articolo 10** ***(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)***

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in materia di determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. In particolare:

- nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (e non tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro);
- sono abrogate le deduzioni previste dai numeri 2 e 4 della lettera a) del comma 1 del citato articolo 11 riconosciute ai soggetti passivi d'imposta, in particolare:
  1. la deduzione di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  2. la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- è limitata al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997<sup>20</sup>, la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d'imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. La medesima deduzione è prevista integralmente

---

<sup>19</sup> Sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio di previsione 2022-2024.

<sup>20</sup> Si tratta delle società di capitali e enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, alcuni soggetti del settore agricolo, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni.

in favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997<sup>21</sup>;

- la deduzione di euro 1.850, su base annua, di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo 11, riconosciuta ai soggetti d'imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
- è abrogato il comma 4-*quater* che prevede una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
- è modificato il comma 4-*octies* del medesimo articolo 11, in conseguenza delle modifiche in esame, prevedendo che ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitino attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola) sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato mentre è ammesso nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente.

**La RT** afferma che la disposizione in esame mira a semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP con riferimento all'applicazione, in sede di determinazione del valore della produzione netta, delle vigenti deduzioni del costo del lavoro. Alla misura non si ascrivono effetti, data la natura ricognitiva e di coordinamento della stessa. La RT aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

## **Articolo 11**

### ***(Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)***

L'articolo, intervenendo sugli articoli 1 (*Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.*) e 2 (*Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di*

---

<sup>21</sup> Si tratta delle Amministrazioni pubbliche previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte Costituzionale, gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciale.



*imposte sui redditi e di I.R.A.P)* del DPR n. 322 del 1998<sup>22</sup> rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione dei modelli per le dichiarazioni IRPEF ed IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Nello specifico, alla lettera a) si posticipa al mese di febbraio il termine di adozione del provvedimento di approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP e IRPEF e si allinea al mese di febbraio anche il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta; Alla lettera b), intervenendo sul comma 3-bis del citato articolo 2, si posticipa dal 15 febbraio alla fine di febbraio il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

**La RT** evidenzia che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si dispone la modifica del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'adozione del provvedimento di approvazione dei modelli dichiarativi, e del termine di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del predetto decreto entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in formato elettronico i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerata la natura delle disposizioni, nulla da osservare.

### **CAPO III** **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRECTE**

#### **Articolo 12** ***(Modifica della disciplina in materia di esterometro)***

L'articolo amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 3-bis, dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 che disciplina gli adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.

Nello specifico, le modifiche introdotte esonerano dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633 del 1972 che recano norme volte a disciplinare la territorialità dell'imposta sul valore aggiunto).

---

<sup>22</sup> Recante il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

**La RT**, dopo aver illustrato brevemente la disposizione in commento, rappresenta che la norma non determina effetti, trattandosi di una misura che opera su un modello di natura informativa.

**Al riguardo**, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha fatto rinvio alle risposte dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle politiche fiscali<sup>23</sup>. Poiché tali chiarimenti non sono stati prodotti, appare utile poterne disporre per quanto di competenza.

### **Articolo 13**

#### ***(Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)***

L'articolo differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

A tal fine, modifica il comma 2-*quater*, terzo periodo, dell'articolo 11 (*Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto*), del D. Lgs. n. 471 del 1997 (*Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi*).

**La RT** assicura che la norma, in quanto volta a coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria con la data di entrata in vigore dell'adempimento che si intende sanzionare, non comporta effetti sul gettito.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni, per quanto di competenza.

### **Articolo 14**

#### ***(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)***

L'articolo estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine "fisso", ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

A tale proposito, il comma 1 interviene sull'articolo 13 (*Termini per la richiesta di registrazione*), commi 1 e 4, del T.U. di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 nonché sull'articolo 19, comma 1 (*Denuncia di eventi successivi alla registrazione*), prevedendo che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro trenta (in luogo di venti) giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, fermo restando il termine di sessanta giorni se formato all'estero (art. 13, comma 1); nel caso di operazioni di società ed enti esteri soggetti a registrazione che non risultino da atto scritto (Cfr. articoli 4 e 12 del TU), la registrazione deve essere richiesta entro trenta (in luogo di venti) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando - in ogni caso - il termine di non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di enti e società esteri (ai sensi del medesimo articolo 4).

Con la modifica operata all'articolo 19, comma 1, si eleva a 30 giorni la denuncia<sup>24</sup> riguardante l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima

---

<sup>23</sup> Cfr. MEF -RGS, Nota prot. 192040 del 11 luglio 2022 U

<sup>24</sup> Da eseguirsi a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta.

Il comma 2 dell'articolo quantifica i relativi oneri in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, precisando che alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282 del 2004.

**La RT** afferma che la norma può determinare effetti di cassa nel primo anno di applicazione, in quanto l'ampliamento di dieci giorni del termine per effettuare la registrazione degli atti e per la presentazione delle denunce degli eventi successivi alla registrazione comporta un corrispondente ampliamento anche del termine di versamento delle imposte dovute.

Pertanto, i versamenti relativi alla registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, formati nel periodo ricompreso tra i giorni 2 e 11 dicembre 2022, che a legislazione vigente devono essere eseguiti entro l'anno, per effetto della modifica potrebbero slittare al mese di gennaio del 2023.

Sulla base dei versamenti eseguiti nel 2019 in relazione agli atti del predetto periodo del mese di dicembre (non sono stati presi in considerazione i versamenti 2020, in quanto potrebbero essere condizionati dagli effetti della pandemia), l'effetto di cassa sopraindicato, per il primo anno di applicazione della novella, è stimato in 6,031 milioni di euro.

A regime, per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore della disposizione, tale effetto è annullato, in quanto è ragionevole ipotizzare che l'importo dei versamenti che "slittano" all'anno successivo, sia compensato da quello dei versamenti "slittati" dall'anno precedente.

Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	Ampliamento di dieci giorni del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso	e t	-6,0				-6,0				-6,0			
2	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004	s c	-6,0				-6,0				-6,0			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato quanto si legge in RT, non si hanno osservazioni.

Quanto alla copertura finanziaria, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse del FISPE<sup>25</sup>. Pur prendendo atto della conferma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle iniziative di spesa eventualmente già programmate per il medesimo anno. Si rappresenta peraltro che da un'interrogazione alla banca dati della RGS risulta che sul citato Fondo sono disponibili circa 303 milioni di euro per il 2022.

## **Articolo 15**

### ***(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)***

L'articolo consente di estendere, con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.

A tal fine, con il nuovo comma 596-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2018), si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate<sup>26</sup> per la estensione agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'Imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642 del 1972.

**La RT** rappresenta che la disposizione in esame estende le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo anche agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, evidenzia che la disposizione non determina effetti considerato che la stessa interviene soltanto sulle modalità di pagamento del tributo e non sulle modalità di determinazione del debito d'imposta.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

## **CAPO IV**

### **ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE**

## **Articolo 16**

### ***(Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)***

L'articolo riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari degli specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di

---

<sup>25</sup> MEF -RGS prot. n. 192040 del 11 luglio 2022 -U.

<sup>26</sup> Da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

In particolare, il comma 1 novella il comma 1 dell'articolo 1 (*Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori*) del DL n. 167 del 1990, dove sono previsti gli obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate degli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento<sup>27</sup>. A tal fine, viene disposta la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che il nuovo regime di trasmissione delle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

**La RT** rappresenta che la norma, intervenendo sull'articolo 1, comma 1, del DL n. 167 del 1990 in materia di monitoraggio fiscale, modifica l'importo di riferimento per l'individuazione delle operazioni oggetto di trasmissione dei dati ed elimina il riferimento alle operazioni cosiddette frazionate.

La sua entrata in vigore comporta che gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti a prendere in considerazione le operazioni da o verso l'estero di mezzi di pagamento, pari o superiori a 5.000 euro per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, senza dover individuare le operazioni frazionate.

Pertanto, trattandosi di una modifica di tipo procedurale, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 17**

### ***(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)***

La norma abroga il primo comma all'articolo 20 del DPR n. 605 del 1973, che obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici a comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

**La RT** afferma che la norma si caratterizza come una semplificazione indirizzata all'eliminazione di un adempimento considerato inutile e, pertanto, alla stessa dal punto di vista finanziario non si ascrivono effetti.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>27</sup> La modifica è volta a ristabilire un "coordinamento" tra gli obblighi di comunicazione recati dal decreto suddetto e i nuovi obblighi di conservazione disposti dalla normativa in materia di riciclaggio, adeguando il contenuto dei primi alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 231 del 2007 in sede di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta "V direttiva antiriciclaggio").

## **Articolo 18**

***(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al DPR n. 633 del 1972:

- la lettera a), sostituendo il numero 18) dell'articolo 10, primo comma, estende il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie anche alle ipotesi in cui tali prestazioni siano rese dalla casa di ricovero e cura non convenzionata con il SSN, quando tale casa di cura a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
- la lettera b), sostituendo il numero 120 della tabella A, parte terza, estende l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 (hotel, motel, residenze turistiche, campeggi ecc.), alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19), del DPR n. 633 del 1972, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19) (le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali) e da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1, lett. a)	Esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate	e t	-6,0	-10,3	-10,3	-10,3	-6,0	-10,3	-10,3	-10,3	-6,0	-10,3	-10,3	-10,3
1, lett. b)	Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti	e t	-6,3	-10,7	-10,7	-10,7	-6,3	-10,7	-10,7	-10,7	-6,3	-10,7	-10,7	-10,7
2	Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DL n. 282/2004	s c	-12,3	-21,0	-21,0	-21,0	-12,3	-21,0	-21,0	-21,0	-12,3	-21,0	-21,0	-21,0

**La RT** afferma, con riferimento alla lettera a), che dai dati ricavati presso gli operatori del settore, relativi al 2019, risulta un fatturato delle case di cura non convenzionate pari a circa 195 milioni di euro, di cui circa 78 milioni di euro riferibili a prestazioni sanitarie già esenti. Della restante parte, ovvero circa 117 milioni di euro, il 40% circa si riferisce alle fattispecie che subiscono la modifica in termini di IVA. Pertanto, la base imponibile, che diverrebbe esente, risulta pari a circa 46,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare il 22% si ottiene una perdita di gettito IVA pari a circa 10,3 milioni di euro su base annua. Con il passaggio di tali prestazioni da imponibilità a esenzione IVA vi sarebbe anche un recupero di gettito della stessa imposta relativamente alla maggiore indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, prudenzialmente non stimata considerata anche la difficoltà di effettuare il calcolo in mancanza di elementi di dettaglio.

Con riferimento alla perdita dovuta alla riduzione dell'aliquota IVA sulla parte delle prestazioni di alloggio per gli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero non esenti (lettera b), la RT afferma che si è fatto sempre ricorso alle informazioni fornite dagli operatori di settore, che evidenziano un ammontare delle prestazioni interessate dalla modifica pari a circa 90 milioni di euro annui. Applicando la riduzione di aliquota, si perviene ad un'ulteriore perdita IVA di circa 10,7 milioni di euro su base annua, dovuta al passaggio da un'aliquota IVA del 22% ad un'aliquota del 10%. Nel complesso, quindi, si stima che le modifiche in esame determinino una perdita IVA di circa 21 milioni di euro su base annua (10,3 milioni di euro per la lettera a) e 10,7 milioni di euro per la lettera b). Per il primo anno di applicazione (2022), in considerazione dell'entrata in vigore della misura in

corso d'anno, si stima una perdita di gettito di circa 12,3 milioni di euro (6 milioni di euro per la lettera a) e 6,3 milioni di euro per la lettera b)).

**Al riguardo**, sulla base dei dati forniti, la quantificazione appare sostanzialmente corretta, anche se si osserva che l'onere a regime per la lettera b) dovrebbe essere pari a 10,8 anziché a 10,7 milioni di euro e che l'onere per il 2022, rapportando quello a regime al numero di giorni di vigenza nel presente anno delle modifiche IVA introdotte (192 giorni), dovrebbe attestarsi sugli 11 milioni di euro, anziché sui 12,3 stimati dalla RT.

Si evidenzia poi che la somma delle basi imponibili considerate (78 milioni per prestazioni sanitarie già esenti + 47 milioni per le prestazioni di cui alla lettera a) + 90 milioni per le prestazioni di cui alla lettera b)), pari a 215 milioni di euro, eccede di circa 20 milioni di euro il fatturato complessivo degli operatori del settore delle case di cura non convenzionate. Tale discrasia sembra riconducibile alla presenza nel computo di cui alla lettera b) anche di enti diversi dalle case di cura. Tuttavia, tale elemento andrebbe chiarito, soprattutto in relazione all'esigenza di completezza ed attendibilità della stima della base imponibile di cui alla lettera b).

In relazione ai dati forniti, sui quali si fonda la quantificazione, non si dispone di autonomi elementi di riscontro e si evidenzia la loro origine, esplicitamente riconducibile agli stessi soggetti agevolati dal presente articolo. Nell'eventualità che tali dati siano stati forniti proprio in vista dell'emanazione del presente provvedimento, un ulteriore approfondimento in proposito sarebbe opportuno.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, mentre non si hanno rilievi da formulare per il 2022 (atteso che da un'interrogazione alla banca dati RGS risultavano disponibili, nell'imminenza del presente provvedimento, circa 303 milioni di euro presso il capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Fondo ISPE) e per il 2023-2024 (alla luce dell'entità degli stanziamenti appostati), si prende atto della conferma, fornita dalla RGS in sede di risposta presso la V Commissione Camera<sup>28</sup>, della presenza delle occorrenti risorse (21 milioni di euro annui) anche a decorrere dal 2025.

## **Articolo 19**

### ***(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)***

La norma, nel modificare l'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, prevede che anche per gli enti non commerciali il modello di dichiarazione IMU sia adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anziché approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**La RT** afferma che la disposizione ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta effetti finanziari.

---

<sup>28</sup> MEF- RGS nota prot. n. 192040 del 11 luglio 2022 - U.



**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 20**

### ***(Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)***

Il comma 1 proroga dal 31 marzo 2022 al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei comuni, al fine di conformarsi alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Il comma 2 prevede che per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la predetta delibera nel rispetto del suddetto termine o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

**La RT** afferma che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

**Al riguardo**, il Governo, con nota<sup>29</sup> depositata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto rinvio alla risposta del Dipartimento delle finanze in merito alla richiesta, formulata dal Servizio Bilancio della Camera, di conferma che l'applicazione in via automatica dei nuovi scaglioni per il 2022 garantisca ai comuni lo stesso gettito previsto a legislazione vigente. Non essendo stata resa disponibile tale risposta, si ripropone la richiesta di chiarimenti in merito.

## **Articolo 21**

### ***(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)***

L'articolo reca norme volte alla realizzazione di una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

In particolare, ivi si aggiorna l'articolo 1 (*Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato*) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*), laddove dopo il comma 5-*quater* è inserito il 5-*quinq*ues in cui si prevede, al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, la facoltà per l'Agenzia delle entrate-Riscossione di avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, a titolo gratuito, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti

---

<sup>29</sup> MEF - RGS prot. n. 192040 del 11 luglio 2022 U.

previdenziali (ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). L'ultimo periodo specifica che, ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio consideri congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

**La RT** riferisce che la disposizione è finalizzata a realizzare l'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quando sarà stata realizzata l'integrazione logistica, la disposizione potrà favorire risparmi di spesa che, prudenzialmente, non si quantificano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito alla circostanza che la disposizione è al più suscettibile favorire il conseguimento di risparmi di spesa per le Amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rileva che i soggetti amministrativi ivi richiamati, pur essendo contemplati entrambe nell'ambito delle PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010), sia pure appartenendo a diversi sotto settori (Agenzie fiscali l'uno ed Enti produttori di servizi economici, l'altro), fanno comunque parte di comparti differenti. In particolare, l'Agenzia delle entrate, rientra nel comparto degli enti pubblici non economici<sup>30</sup>, mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione rientra nel comparto degli enti pubblici economici<sup>31</sup>.

## **CAPO V**

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI**

#### **Articolo 22**

##### ***(Proroga del meccanismo di inversione contabile)***

L'articolo proroga al 31 dicembre 2026 per talune fattispecie l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. *reverse charge*) inerente all'assolvimento degli obblighi di pagamento dell'IVA.

In particolare, le disposizioni in commento, novellando il comma 8 dell' articolo 17 (*Debitore d'imposta*), del DPR n. 633 del 1972 dispone detta proroga per le categorie di beni e servizi per le quali l'Italia ha inteso far uso della deroga, cioè: le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle

---

<sup>30</sup> La disciplina contabile degli enti di tale comparto è riconducibile al D.P.C.M.

<sup>31</sup> È stato istituito ai sensi dell'art.1 del decreto legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori; le cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop*; i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE); i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

**La RT**, dopo aver illustrato brevemente la norma in commento, sotto il profilo strettamente finanziario, rappresenta che, trattandosi di proroga di misure volte al contrasto delle frodi in materia di IVA già presenti nell'ordinamento nazionale, all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, trattandosi di una proroga di meccanismo volto al contrasto delle frodi in materia di IVA e considerato che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

### Articolo 23

#### ***(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 31 del decreto-legge n. 73 del 2021:

- la lettera a) stabilisce che il credito d'imposta previsto al comma 1 (pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino ad un massimo di 20 milioni per operatore, in 3 quote annuali di pari importo) è riconosciuto alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo relativamente a tutti i farmaci, inclusi i vaccini (non solo quelli “nuovi”, come finora);
- la lettera b), inserendo il comma *2-bis*, specifica che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (decreto recante "disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design")<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Tale articolo dispone quanto segue:

1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015).
2. Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e

Il comma 2, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, permette alle imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini

---

sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:

- a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

<sup>3</sup> Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Il comma 3 demanda ad apposito DPCM l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, nonché l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché gli enti pubblici di ricerca<sup>33</sup>.

Il comma 4, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Il comma 5 prevede che la certificazione di cui al comma 2 sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Il comma 6, ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e n.10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti del T.U.P.I.

Il comma 7 autorizza il MISE, per il reclutamento del personale non dirigenziale, a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate e della Polizia di Stato, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi *in house*, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

Il comma 8 autorizza per l'attuazione dei commi 6 e 7 la spesa di 307.000 euro per l'anno 2022 e di 614.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 8-*bis* dispone l'accreditamento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 (definite con decreto ministeriale nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico e da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato,

---

<sup>33</sup> A seguito dell'integrazione approvata dalla Camera dei deputati.

intestato alla Fondazione Enea Tech e Biomedical di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 8-ter autorizza l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e nel quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelievo per le medesime finalità.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Istituzione di un'unità di missione presso il MISE (Maggiori spese correnti)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
Istituzione di un'unità di missione presso il MISE – effetti riflessi (Maggiori entrate tributarie)					0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Riduzione tabella A MISE (minori spese correnti)	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6

**La RT**, con riferimento al comma 1, afferma che la misura non determina ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli stimati in sede di istituzione del credito d'imposta in esame, tenuto conto che la valutazione dei relativi oneri è stata effettuata considerando l'intera spesa annuale per ricerca e sviluppo del settore farmaceutico prudenzialmente incrementata per tener conto del maggior impulso impresso alle attività dalla crisi epidemiologica ancora in corso. Con riferimento ai commi 6 e 7, la RT afferma che la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 307.000 euro per l'anno 2022 e a 614.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, quantificati avuto riguardo agli importi "lordo Stato" del trattamento fondamentale attualmente vigente tenuto conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019 - 2021), del trattamento accessorio determinato in base al valore medio dell'ultimo trattamento accessorio certificato del personale delle aree, incrementato dal 1.1.2021 dello 0,12% come stabilito dalla tabella D del CCNL 2019-2021 e dell'Indennità di amministrazione rideterminata dal D.P.C.M. 23 dicembre 2021 e dell'Indennità vacanza contrattuale che entrerà a regime dal 1° luglio 2022, posti dal comma 6.

Associa alla esposizione dei fattori considerati i seguenti prospetti di calcolo degli oneri relativamente alla posizione dirigenziale ed al contingente di n. 10 unità della III Area del MISE.

Ministero dello sviluppo economico	Stipendio tabellare da ccnl 12 m.	i.i.s tabellare da ccnl 12 m	ind. Amm. Tabellare da ccnl 12 m.	vac. Contr. Tabellare da ccnl 12 m.	tredicesima mensilità	TOTALE LORDO ANNUO LD.	oneri riflessi	Accessori e L.S.	Totale L.S.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
Area III - F1	16.853,98	6.445,80	4.966,92	111,98	1.950,94	30.392,12	11.640,32	4.136,37	46.105,80	10	461.058,00

Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	Retribuzione e parte fissa	Retribuzione e di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale annuo lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70%)	Totale retribuzione risultato	Retribuzione e pro-capite totale	Incremento contrattuale	IVC 2022 (lordo Stato) *	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO
Dirigente 2 <sup>a</sup> Fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74

**Al riguardo**, con riferimento all'estensione disposta dal comma 1 relativamente al credito d'imposta ricerca e sviluppo per i farmaci, si prende atto che la RT all'esame esclude che la norma in commento possa dar luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stimato. Tuttavia si osserva che la RT associata all'articolo 31, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, oltre ad essere in generale molto sintetica, si limitava ad affermare che, a fini prudenziali, la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili), tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell'emergenza epidemiologica, era stata ulteriormente incrementata per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini; la qual cosa non sembra di per sé indicare che il dato afferisse all'intera spesa in ricerca nel settore farmaceutico, ben potendo essere relativo appunto soltanto alla quota di spesa afferente ai farmaci "nuovi", giacché su quella specifica voce si necessitava di dati. In via ulteriore sarebbe stato utile poter disporre di dati più aggiornati circa la spesa (i dati forniti sono relativi al 2019) e, qualora disponibili, di informazioni sul tiraggio effettivo del credito di imposta.

Quindi, venendo ai commi 6 e 7, relativamente alla ivi prevista istituzione di un'unità di missione presso il MISE, con annessa dotazione di personale *ad hoc* di cui è autorizzato il reclutamento a tempo indeterminato (n. 1 unità dirigenziale di livello non generale e n. 10 unità di personale non dirigenziale della III Area), pur tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che le procedure concorsuali saranno comunque effettuate nei limiti della vigente dotazione organica prevista dalla legislazione vigente, nonché in considerazione della circostanza che la RT fornisce i criteri e parametri considerati nella stima degli oneri retributivi previsti per il 2022 e dal 2023 che appaiono pienamente congrui e rispondenti a canoni prudenziali <sup>34</sup>, nulla da osservare.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità di far fronte agli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali potendo il MISE a tal fine avvalersi delle sole risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

<sup>34</sup> In tal senso, va evidenziato che il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato però al 2020, indica una retribuzione media per i dirigenti di II fascia del MISE di 93.127 euro lordi annui, di cui 49.370 euro di componenti "fondamentali" del trattamento economico (Stipendio, I.I.S.; 13° mensilità) e 43.757 euro di componenti retributive accessorie (Straordinario, Indennità fisse ed Altre indennità). Quanto al personale della III Area di inquadramento i dati ivi riportati indicano una retribuzione media annua di 40.919 euro, di cui 28.988 euro di componenti "fondamentali" del trattamento economico e 11.930 euro di componenti relative al trattamento "accessorio". Ai valori retributivi sopra indicati deve aggiungersi la contribuzione posta a carico del lavoratore (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2020, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

Sul comma 8, venendo anche ai profili di copertura, posto ivi si provvede quanto agli oneri di personale derivanti dall'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di Unità di missione, pari a 307.000 euro per l'anno 2022 e a 614.000 euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del predetto Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

In relazione al comma 8-bis, si osserva che il trasferimento delle risorse in questione in un conto di Tesoreria appare suscettibile di determinare riflessi sul SNF, nel caso in cui non si sarebbero pienamente utilizzate nel presente anno le risorse disponibili, fermo restando l'impatto neutrale sui tendenziali di tale saldo, i quali ovviamente scontano le somme nella loro interezza. Inoltre, la disponibilità delle risorse nella loro interezza direttamente in capo ai due enti indicati potrebbe facilitare, almeno teoricamente, un'accelerazione dei tassi di utilizzo delle stesse e pertanto un aumento dei flussi di cassa.

Appare infine necessario un chiarimento sul fondamento normativo e sull'entità delle risorse che saranno messe nella disponibilità della società Arexpo S.p.A., anche indicando in base a quali accordi ciò verrà implementato.

## **Articolo 24**

### ***(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)***

L'articolo estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), già previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua, altresì, a regime, nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), interviene sull'articolo 148 (*Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)*) del DL n. 34 del 2020 introducendo alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021. Nello specifico:

- alla lettera a), si estende anche al 2022 la disciplina introdotta dal sopra citato articolo 148 per gli anni 2020 e 2021, abrogando altresì il differimento dei termini ivi previsto per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione (rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile). Conseguentemente a tale modifica, il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce a regime dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi;
- alla lettera b), si aggiunge al comma 2 dell'articolo 148 un periodo che prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 modifica poi l'articolo 9-bis (*Indici sintetici di affidabilità fiscale*) comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, stabilendo che gli indici siano approvati *ad hoc* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (mentre nel testo previgente era stabilito che gli indici fossero approvati entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati). Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche



normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (non più a febbraio).

**La RT** evidenzia che la disposizione in esame prevede, anche per il 2022, specifici correttivi degli ISA così come è stato per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene, inoltre, previsto l'utilizzo degli ISA ai fini dell'analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022.

Coerentemente con quanto stimato per gli interventi normativi precedenti, la disposizione non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si rappresenta che, in relazione alla richiesta di chiarimenti del Servizio del bilancio della Camera dei deputati circa l'entità degli effetti di gettito connessi agli ISA attualmente inclusi nelle previsioni tendenziali e riguardo alle possibili variazioni derivanti dalla proroga dei correttivi disposti dalla norma in esame, in considerazione del fatto che l'applicazione degli ISA determina rilevanti effetti di gettito in termini di contrasto all'evasione fiscale, il Governo<sup>35</sup> ha fatto rinvio all'Agenzia delle entrate ed al Dipartimento delle finanze. In proposito, non essendo stati resi ancora disponibili tali risposte, appare opportuno acquisire i chiarimenti richiesti.

#### **Articolo 25-bis**

***(Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, novella il comma 2 dell'articolo 54 (*Trasmigrazione dei registri esistenti*), del codice del Terzo settore (di cui al D. Lgs. n 117 del 2017). Nello specifico, si ricorda che la disposizione novellata prevede che gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro centottanta giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Con la modifica introdotta si dispone che ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.

La RT aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

---

<sup>35</sup> MEF-RGS nota prot. n. 192040 del 11 luglio 2022.

## **Articolo 26** **(Disposizioni in materia di Terzo settore)**

L'articolo è stato interamente sostituito dalla Camera dei deputati<sup>36</sup>. Le nuove disposizioni intervengono sul codice del terzo settore<sup>37</sup>, con novelle riferite agli articoli 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi), 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali), 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali), 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici), 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), 87 (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili), 88 (*De minimis*) e 104 (Entrata in vigore) per lo più al fine di prevedere alcune agevolazioni fiscali. Altre novità riguardano la disciplina dell'impresa sociale, con modifiche agli articoli 16 (Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali) e 18 (Misure fiscali e di sostegno economico) del D. Lgs n. 112 del 2017.

Nello specifico le modifiche al codice del terzo settore riguardano:

- art. 79. Si interviene sulla disciplina delle attività di interesse generale precisando quando le stesse si considerano di natura non commerciale. Per la disciplina vigente ciò ricorre quando le attività sono state svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Con la novella approvata dall'altro ramo del Parlamento si precisa che i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari (comma 2). La disciplina vigente considera non commerciali dette attività qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. La Camera dei deputati ha elevato dal 5 al 6 tale percentuale ed esteso a tre i periodi di imposta consecutivi (comma *2-bis*). Dopo un chiarimento redazionale introdotto al comma 4<sup>38</sup>, si interviene sul comma *5-bis* nella parte in cui sono precisate le c.d. entrate derivanti da attività non commerciali al fine di includervi i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85. Con la novella operata al comma *5-ter*, riguardante l'operatività del mutamento di qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale (a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume natura commerciale), si dispone che per i due periodi di imposta successivi al termine fissato dall'art. 104, comma 2, i mutamenti predetti, in entrambe le direzioni, operano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.

Infine, intervenendo sul comma 6, si precisa che si considera non commerciale l'attività svolta nei confronti dei familiari conviventi (per la norma in vigore invece il riferimento è ai familiari e conviventi). La disciplina vigente inoltre considera di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di associati e familiari e conviventi (in futuro: familiari conviventi) degli stessi verso il pagamento di corrispettivi specifici. Con la novella si introducono eccezioni al carattere commerciale dell'attività in relazione ai casi in cui dette attività siano svolte alle condizioni di cui al comma 2 e *2-bis*.

---

<sup>36</sup> Il testo originario del decreto, integrando l'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede che le disposizioni richiamate (si tratta di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie previste dal codice del Terzo settore e già applicate, dal 1° gennaio 2018, alle ODV, APS ed ONLUS) si applichino, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (ovvero dal 24 novembre 2021), agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. La RT associata all'art. 26 del decreto n.73 con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, affermava che la RT originaria e, conseguentemente, le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, prudenzialmente hanno scontato gli effetti finanziari delle presenti disposizioni già a decorrere dal 2018; pertanto, alla previsione in esame non si ascrivevano effetti finanziari. La RT affermava altresì che in ogni caso il numero dei soggetti attualmente iscritti nel RUNTS è ampiamente al di sotto di quello preso in considerazione in sede di RT alla norma originaria.

<sup>37</sup> Di cui al D.Lgs. n.117 del 2017.

<sup>38</sup> Al comma 4, alinea, le parole "di cui al comma 5" sono sostituiti dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

- art. 82. Le novelle dispongono quanto segue: a) Per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni pubbliche, anche straniere, con l'UE o con altri organismi pubblici di diritto internazionale (Intervenendo sul comma 3); b) si prevede che i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli enti del terzo settore, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'art. 19 del DL n. 201 del 2011 (con il nuovo comma 5-bis).
- art. 83. La disciplina vigente agevola (con detrazioni e deduzioni) le erogazioni liberali in favore di enti del terzo settore non commerciali. Con le novelle (operate ai commi 1 e 2) tali benefici riguarderanno le liberalità in favore degli enti del terzo settore, senza specificazioni. In coerenza con tali novità si è reso necessario riscrivere il comma 3 che, nella disciplina vigente, individua gli adempimenti da porre in essere e le sanzioni per i casi in cui l'ente perda la natura non commerciale. La novella del comma 3 approvata dalla Camera stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 83 si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1 (ossia per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale). In tal modo si ripropone al comma 3 quanto già disposto al comma 6 che viene conseguentemente e coerentemente abrogato.
- art. 84 – La disciplina vigente esenta dall'imposta sul reddito delle società i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte di organizzazioni di volontariato (comma 2). La Camera ha riprodotto tale disciplina precisandone il senso, attraverso l'introduzione di appropriata punteggiatura, per cui la norma sarà la seguente: I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società. La disciplina vigente, al comma 2-bis, prevede che la disciplina predette (di cui al comma 2) si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici" sono iscritte nella specifica sezione del Registro nazionale del terzo settore. La Camera dei deputati ha precisato che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici.
- art. 85. Si modifica la rubrica dell'articolo precisando che lo stesso concerne il regime fiscale sia delle associazioni di promozione sociale sia delle società di mutuo soccorso. Al comma 1 – che individua i casi in cui le attività svolte dalle associazioni predette in diretta attuazione degli scopi istituzionali si considerano non commerciali – si precisa che non si considerano tali attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un' unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Le modifiche operate al comma 4 sono una conseguenza necessaria della ridefinizione della platea soggettiva operata al comma 1. La riscrittura effettuata al comma 7, recante il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società, sono del medesimo tenore di quelle operate al comma 2 dell'art. 84. Con il nuovo comma 7-bis si estendono le disposizioni di cui al comma 1 anche alle società di mutuo soccorso.
- art. 87. Si interviene sulla disciplina degli obblighi di tenuta di scritture contabili per gli enti del terzo settore, da osservare a pena di decadenza dei benefici fiscali. Con la novella operata al comma 1, lettera b) si estendono gli obblighi predetti anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all'art. 7 (raccolta fondi) rispetto alla disciplina vigente che si limita a far riferimento alle attività di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale) e 6 (attività

diverse). Si interviene quindi sul comma 5 riguardante l'esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, al fine di estendere l'esenzione anche agli obblighi previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

- art. 88. La vigente disciplina colloca le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'art. 85, commi 2 e 3 nell'ambito ed entro i limiti del regolamento (UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo. Con la riscrittura operata dalla Camera sono state aggiunte le agevolazioni di cui al comma 3, quarto periodo dell'articolo 82 ed è stato aggiunto il riferimento al regolamento (UE) n. 360/2013 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
- art. 104. La novella operata all'art. 104, comma 1 ripropone il testo originario dell'articolo 26 decreto-legge<sup>39</sup>.

Con il comma 2 si interviene sulla disciplina dell'impresa sociale. Nello specifico, all'art. 16, comma 1 si sostituisce alla facoltà l'obbligo di destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali ad appositi fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

All'art. 18, comma 5, si prevede che fino al quinto periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (di cui al comma 9) le detrazioni /deduzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 reca infine le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria degli oneri associati al presente articolo. Nello specifico si prevede che:

Agli oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
- b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, si osserva che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati intervengono su una disciplina complessa (qual è quella del regime fiscale degli enti del terzo settore) con norme<sup>40</sup> suscettibili di dar luogo ad effetti onerosi di cui il

---

<sup>39</sup> Si veda la nota 36.

<sup>40</sup> Norme, peraltro, in gran parte difficilmente riconducibili all'ambito del Titolo I del decreto (Semplificazioni fiscali).

comma 3 dà conto. Tuttavia tale impatto finanziario non è di agevole riscontro e valutazione non potendo disporre di RT aggiornata<sup>41</sup> ovvero di altre informazioni tecniche a supporto dei valori indicati dalla norma (pari a 3, 3 mln di euro a regime dal 2024).

Passando all'esame delle novelle, con riferimento agli articoli interessati (del D.Lgs. n. 117 del 2017 e del D.Lgs. n. 112 del 2017) si richiama l'attenzione su quanto segue:

- **Art. 79.** Le novelle sono suscettibili di dar luogo a nuovi oneri. Nello specifico va in tale direzione l'innalzamento della soglia dei ricavi e l'estensione del numero dei periodi di imposta consecutivi, ai fini dell'esistenza "presuntiva" della natura non commerciale delle attività (comma 2-*bis*); in proposito si ricorda che la RT associata al comma 2-*bis*<sup>42</sup> aveva indicato oneri a regime dal 2022 pari a 0,7 mln di euro.

Potrebbero dar luogo inoltre a minor gettito sia le precisazioni normative operate in ordine alla nozione di "costi effettivi" che parrebbero determinare un ampliamento della fattispecie (comma 2) sia la nuova operatività del mutamento di qualifica, anche se disposto "in via transitoria" (5-*ter*).

- **Art. 82.** Determina nuovi oneri l'agevolazione – tassazione in misura fissa – disposta in materia di imposta di registro in relazione a taluni atti (comma 3) e il regime di esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri per i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero (nuovo comma 5-*bis*).

Nello specifico, si osserva che la vigente agevolazione in materia di imposta di registro (comma 3) appare circoscritta (riguardando atti costitutivi, modificazioni statutarie, comprese operazioni di fusione, scissione o trasformazione posti in essere da enti del terzo settore). Ed infatti la RT associata<sup>43</sup> alla norma vigente aveva indicato per essa effetti finanziari del tutto trascurabili (sulla base di dati tratti dall'Archivio del registro anno 2015). Tuttavia la novella all'esame amplia notevolmente gli atti ammessi al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, essendo ora l'agevolazione estesa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Amministrazioni pubbliche, anche straniere, con l'UE o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

- **Art. 83.** Rispetto alla vigente disciplina – che, si ricorda, agevola (con detrazioni e deduzioni) le erogazioni liberali in favore di enti del terzo settore non commerciali – le novelle estendono i benefici fiscali predetti anche per le liberalità in favore degli enti del terzo settore, senza distinzioni. Le novelle possono dar luogo a minori entrate. In

---

<sup>41</sup> Non aiutano l'analisi i tempi dell'esame parlamentare dell'emendamento che è stato approvato in Assemblea, dopo che in sede referente il PDL di conversione del decreto-legge n. 73 era stato licenziato senza modificazioni.

<sup>42</sup> Introdotto con l'art. 24-*ter*, comma 3 del D.L. n. 119 del 2018.

<sup>43</sup> A.G. n. 417 – XVII legislatura.

proposito si ricorda che la RT originaria aveva ascrivito alle agevolazioni in esame gli oneri riportati nella seguente tabella.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss
IRPEF	0	-21,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Addizionale regionale	0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Addizionale comunale	0	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
IRES	0	-14,7	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>-15,3</b>

- **Art. 85.** L'estensione del regime fiscale delle associazioni di promozione sociale anche alle società di mutuo soccorso è suscettibile di dar luogo ad oneri.

- **Art. 18, comma 5, del D.Lgs. n.112 del 2017.** Potrebbe dar luogo a minor gettito la novella che, fino al quinto periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, riferisce le detrazioni /deduzioni di cui ai commi 3 e 4 anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In relazione ai profili sopra evidenziati e più in generale sulle disposizioni di cui all'articolo in commento appare necessario poter disporre della RT aggiornata in assenza della quale non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione.

Per i profili attinenti alla quantificazione, accertata la disponibilità delle risorse di cui alla lettera *a*) del comma 3, andrebbe comunque assicurato che l'utilizzo delle somme ivi indicate non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.

#### **Articolo 26-bis**

##### ***(Modifica all'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>44</sup>, novellando il comma 2, primo periodo, dell'articolo 101 (*Norme transitorie e di attuazione*) del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, differisce dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale devono essere adeguati gli statuti, con modalità e maggioranze specifiche, alla disciplina inderogabile prevista dal codice degli enti del terzo settore.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di*

<sup>44</sup> Camera dei deputati, Resoconto Stenografico dell'Assemblea, 27 luglio 2022, pagina 10.

*promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA E SOCIALE**

#### **CAPO I**

#### **AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO**

#### **Articolo 27**

***(Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato)***

L'articolo semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale (si veda la scheda relativa all'articolo 28 del presente decreto-legge).

Il comma 1 apporta modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104 (*Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato*), laddove:

- **alla lettera a)** si adegua la normativa alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per cui le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;
- **alla lettera b)** all'articolo 1(*Servizio di Tesoreria alla Banca d'Italia*)<sup>45</sup>:1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa; 2)il comma 2 è sostituito in modo da eliminare i riferimenti allo svolgimento del servizio di tesoreria tramite le Sezioni di tesoreria provinciale. Si stabilisce quindi che la Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonché delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

---

<sup>45</sup> L'articolo 1 della legge n. 104 del 1991, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2010 la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con legge n. 78 del 1984. Il comma 2 specifica che la Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio. Ai sensi del comma 3, l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

- alla lettera c) all'articolo 2 (*Altri Servizi affidati dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla Banca d'Italia*)<sup>46</sup>: 1) il comma 2 è sostituito in modo di unificare i precedenti commi 2 e 3 e prevedendo la possibilità che, in relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, siano affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito, determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria; 2) il comma 3 è, di conseguenza, abrogato.
- -alla lettera d) all'articolo 3 (*Servizio di Cassa per conto CDP da parte della Banca d'Italia*)<sup>47</sup>: 1) il comma 1 è aggiornato aggiungendo, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», sigla: «S.p.A.»; 2) il comma 2, riguardante la previsione del pagamento di un corrispettivo da parte della Cassa depositi e prestiti, è abrogato.
- - alla lettera e) all'articolo 4 (*Convenzioni Ministero dell'economia e delle finanze - Banca d'Italia*)<sup>48</sup>: 1) vengono unificati i precedenti commi 1 e 2 semplificando la disposizione. Si autorizza quindi il MEF a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso; 2) il comma 2 è, di conseguenza, abrogato;
- alla lettera f) all'articolo 5 (*Norme a disciplina dei servizi di tesoreria*)<sup>49</sup>: si elimina il riferimento alle Sezioni di tesoreria in coerenza con le modifiche di cui ai commi precedenti. In particolare: 1) al comma 1, si semplifica la disposizione eliminando il riferimento al possibile impiego di strumenti informatici e alle sezioni di tesoreria in relazione alla rendicontazione del servizio medesimo; 2) il comma 2 è abrogato in quanto il riferimento all'individuazione dei casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo esiguo, è ormai obsoleto; 3) dopo il comma 3, è aggiunto, infine, un nuovo comma 3-bis secondo cui la disciplina delle modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti di somme per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- alla lettera g) si sopprime, nel titolo, la parola «provinciale»<sup>50</sup>.

<sup>46</sup> L'articolo 2 della legge n. 104 del 1991 stabilisce, al comma 1, che eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. Il comma 2 consente al Ministero del tesoro, in relazione a particolari esigenze e d'intesa con la Banca d'Italia, di affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1. Ai sensi del comma 3, l'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

<sup>47</sup> L'articolo 3 della legge n. 104 del 1991 stabilisce, al comma 1, che la Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato, mentre il comma 2 rinvia a una apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta per la determinazione del corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per tale servizio.

<sup>48</sup> L'articolo 4 della legge n. 104 del 1991, al comma 1, autorizza il Ministero del tesoro a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge. Il comma 2 rinvia alle convenzioni di cui al comma 1 per la determinazione delle modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

<sup>49</sup> L'articolo 5 della legge n. 104 del 1991, al comma 1, stabilisce che, con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici. Il comma 2 precisa che con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.

<sup>50</sup> Come spiegato sul proprio sito internet, la Banca d'Italia svolge la funzione di tesoreria per conto dello Stato. La funzione si esplica nell'esecuzione di tutte le disposizioni di pagamento emesse dalle amministrazioni dello Stato a valere sugli stanziamenti di bilancio e sulle contabilità fuori bilancio e nella riscossione di tutte



**La RT** certifica che le modifiche alla legge di affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato (L. n. 104/1991) sono in linea con l'evoluzione del processo di informatizzazione e le innovazioni nel sistema dei pagamenti. In particolare, con le previsioni del presente articolo vengono modificati la rubrica e l'articolo 1 della L. n. 104/1991 eliminando i riferimenti allo svolgimento del servizio di tesoreria tramite le Sezioni di tesoreria provinciale.

Il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie è volto a perseguire l'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale (cfr. le modifiche al D.Lgs. 430/97). Esso è coerente con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all'attuazione di un programma di innovazione, semplificazione e razionalizzazione dei processi della tesoreria statale sviluppato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti.

Il disposto dell'art. 2 della L. n. 104/1991 viene semplificato, unificando in un unico comma i precedenti commi 2 e 3 e prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, siano affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito, determinati servizi, operazioni o adempimenti inerenti il servizio di tesoreria. Viene aggiornato l'art. 3 della L. n. 104/1991, relativo allo svolgimento, da parte della Banca d'Italia, delle operazioni per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., abrogando la previsione – non operativa – sul corrispettivo dovuto dalla CDP. Viene semplificato l'art. 4 della L. n. 104/1991 relativo alle convenzioni tra il MEF e la Banca d'Italia volte a regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria.

Le modifiche all'art. 5 della L. n. 104/1991 sono volte a eliminare il riferimento alle Sezioni di tesoreria in coerenza con le modifiche di cui ai commi precedenti; In particolare, viene riformulato il comma 1 del predetto articolo 5, che prevede, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, l'adozione, con decreti di natura regolamentare del MEF, di norme dirette a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato e la relativa rendicontazione.

---

le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente, attraverso le banche, le Poste e i concessionari della riscossione. Le operazioni di incasso e pagamento sono regolate su un conto, detenuto dallo Stato presso la Banca d'Italia, denominato "Conto disponibilità del Tesoro". La Banca d'Italia rendiconta con cadenza periodica alla Ragioneria Generale dello Stato e alle amministrazioni statali le operazioni di incasso e pagamento svolte. Nella veste di agente contabile la Banca è tenuta, inoltre, a rendere alla Corte dei conti il "conto giudiziale" della propria gestione. Oltre alla gestione di incassi e pagamenti per le amministrazioni statali centrali e periferiche, la Banca d'Italia si occupa anche della tenuta delle contabilità intestate a Enti non statali, tra cui le amministrazioni locali: la cosiddetta "tesoreria unica" disciplinata dalla legge 720/1984. Attualmente, a seguito del decreto legge 1/2012, vige il sistema della tesoreria unica "pura" in quanto le entrate proprie degli enti e i trasferimenti dal bilancio dello Stato affluiscono direttamente sulle circa 19.000 contabilità speciali aperte presso la Banca. In un ambito strettamente connesso con il servizio di tesoreria per conto dello Stato, la Banca svolge anche servizi di incasso e pagamento per le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Demanio), per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, nonché per l'INPS (relativamente al pagamento di prestazioni temporanee). Tali attività, remunerate applicando una tariffazione basata sul recupero del costo pieno più una percentuale di *mark-up*, si configurano come autonomi servizi di cassa che la Banca, ai sensi dell'articolo 36 del proprio Statuto, può svolgere per conto e a rischio di terzi, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello Statuto del SEBC.

Viene inoltre abrogata la previsione relativa all'individuazione dei casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo esiguo, ormai obsoleta. Infine, viene introdotto un nuovo comma 4 al predetto art. 5, secondo cui la disciplina delle specifiche modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato è definita con decreti ministeriali di natura regolamentare, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per l'aggiornamento del quadro normativo, in relazione alle future innovazioni tecnologiche e del sistema dei pagamenti.

Le disposizioni non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la Banca d'Italia non costituisce PA a fini di contabilità nazionale e che la gamma degli ipotizzabili adeguamenti che si renderanno necessari alla infrastruttura informatica per la *governance* del sistema di tesoreria "unica" in favore delle Amministrazioni statali, ricadranno sul solo bilancio della banca centrale, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la lettera e) conferma che lo svolgimento del servizio di Tesoreria per conto delle Amministrazioni dello Stato continueranno ad essere assolto da parte della Banca d'Italia in regime di esclusivo e che le regole di gestione delle attività che dovranno rimangono disciplinate da apposite convenzioni che la Banca dovrà stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze, si osserva che la disposizione non è corredata da una clausola di neutralità finanziaria<sup>51</sup>.

In proposito, andrebbero richieste rassicurazioni dal Governo, al fine di escludere che dai provvedimenti di attuazione delle norme, per cui non è previsto l'assoggettamento alle procedure di verifica parlamentare, non possano derivare eventuali profili di onerosità per l'Amministrazione dello Stato.

## **Articolo 28**

### ***(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)***

L'articolo dispone l'abrogazione della norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.

---

<sup>51</sup> In tal senso, ha convenuto anche il Dipartimento della R.G.S., che, rinviando alla Banca d'Italia per ulteriori elementi, che ha riferito nel corso della prima lettura di non avere osservazioni da formulare in merito all'inserimento di apposita clausola di invarianza, pur ritenendo, comunque, che i decreti ministeriali che recheranno la disciplina delle modalità per l'effettuazione di incassi e pagamenti per conto dello Stato non siano suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, non comportando nuove attività in capo alle Amministrazioni dello Stato rispetto a quelle già ordinariamente svolte". Ha evidenziato altresì che i decreti richiamati disciplineranno l'ultima fase dei processi delle entrate e delle spese dello Stato, di competenza del tesoriere statale e che l'integrazione delle procedure della Banca d'Italia con quelle delle Amministrazioni statali "rientra tra le attività di aggiornamento dei sistemi informativi già in corso di elaborazione a legislazione vigente.". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota 0187201/2022, pagina 5.

A tal fine, abroga l'articolo 6 (*Servizio di tesoreria centrale dello Stato*) del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

**La RT** conferma che viene abrogato l'art. 6 del D.Lgs. n. 430/1997, con il quale è stata affidato alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato, precedentemente svolto da una struttura interna al Ministero del Tesoro. L'abrogazione è coerente con le modifiche apportate alla L. n. 104/1991 e risponde all'esigenza di unificazione della Tesoreria (cfr. la relativa illustrazione).

Le Sezioni di tesoreria provinciale e la Tesoreria Centrale saranno sostituite dalla Tesoreria intesa in senso unitario, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato.

Assicura che la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che la Banca d'Italia non costituisce PA a fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 29**

### ***(Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche)***

L'articolo modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cd. "Codice degli appalti"), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

In tal senso, modifica l'articolo 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*) del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, laddove il comma 2 è sostituito ivi prevedendosi che la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

**La RT** evidenzia che l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 viene modificato quanto alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica. Il ricorso alla costituzione della garanzia mediante deposito in Tesoreria ha carattere del tutto residuale, essendo generalmente utilizzata a tale scopo la fidejussione bancaria. Attualmente, è prevista la possibilità di costituire garanzie – oltre che con bonifico – a mezzo di contanti, assegni circolari e titoli del debito pubblico; queste ultime modalità presentano difficoltà applicative. Infatti, a seguito della

dematerializzazione, i titoli del debito pubblico non possono più rappresentare titoli da custodire presso la Tesoreria; inoltre, l'utilizzo dell'assegno circolare (con conseguente negoziazione da parte della Tesoreria) pone problemi di coordinamento con l'art. 230 del Regio Decreto n. 827/1924, che non lo contempla tra gli strumenti di versamento alla Tesoreria; infine, il contante nella pratica è uno strumento non utilizzato, in considerazione degli importi spesso elevati delle cauzioni e dei connessi rischi operativi.

Già attualmente, per i residuali casi di esecuzione del deposito cauzionale in Tesoreria, il bonifico costituisce lo strumento prevalente per il versamento, assicurando la tracciabilità delle somme poste a garanzia e semplificando gli adempimenti operativi per la riconciliazione e la restituzione, oltre a eliminare i rischi connessi alla custodia di valori.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, prendendo atto di quanto affermato dalla RT secondo cui la Banca d'Italia provvederà agli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione della circostanza che tale ente risulta esterno al conto economico consolidato della PA.

### **Articolo 30**

#### ***(Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)***

L'articolo apporta modifiche a svariate disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato.

In particolare, il comma 1 aggiorna il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.), cui sono apportate le seguenti modificazioni:

-alla lettera a) all'articolo 16-*bis* si apportano modifiche ai punti 1)-3). In particolare, ivi si aggiorna il riferimento normativo non più attuale alla antica imposta di registro (comma 1)(n.1); si sostituisce il richiamo a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato), nonché ad una fattispecie di copisteria cartacea superata dalla digitalizzazione dei documenti (comma 2) (n. 2); si snelliscono alcune previsioni eccessivamente dettagliate con un più ampio termine di versamento al bilancio dello Stato e un contestuale rinvio al regolamento di contabilità di Stato (regio decreto n. 827/1924) per la disciplina degli aspetti di dettaglio (commi 3 e 5), nonché al fine di eliminare il riferimento a conti correnti postali, non più attivi per tale servizio (comma 5) (n.3).

-alla lettera b), ai punti 1) e 2), si modifica l'articolo 16-*ter* e in particolare: al fine di superare le antiche previsioni di legge che disciplinavano la figura del cassiere, in un contesto normativo in materia di contabilità pubblica che prevedeva il superato sistema di custodia dei fondi in contanti da parte di tale funzionario, il quale si serviva di cassaforte soggette ad attività di riscontro e controllo non più in linea con i nuovi mezzi di pagamento informatizzati (comma 1) (n.1). Viene ammodernata,

altresì, la procedura di controllo sui rendiconti delle spese (comma 4), al fine di allinearsi alle norme sul controllo di cui alla legge n. 20/1994 e al decreto legislativo n. 123/2011, dettanti rispettivamente norme in tema di controllo di legittimità della Corte dei conti e di controllo di regolarità amministrativa e contabile del sistema delle ragionerie (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato) (n. 2);

-alla lettera c) è abrogato l'articolo 23 che assegnava al direttore generale del Tesoro il compito di sovrintendere al servizio di tesoreria dello Stato, provvedere al movimento di fondi ed eseguire le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal Ministro delle finanze;

-alla lettera d) l'articolo 44 è sostituito aggiornando il riferimento ad uffici non più esistenti (compartimentali e provinciali) con un riferimento agli uffici periferici che hanno competenza in materia di accertamento, riscossione e versamento delle entrate;

-alla lettera e) si aggiorna l'articolo 45 sostituendo il riferimento al Direttore generale del Tesoro, quale destinatario delle informazioni in tesoreria, con la Ragioneria Generale dello Stato, e rinviando contestualmente al regolamento di contabilità (regio decreto n. 827/1924) la disciplina delle modalità e tempistiche con cui gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono, o da cui sono vigilati, i conti degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria.;

-alla lettera f) all'articolo 46 si eliminano la definizione obsoleta di “casse dello Stato” con il più moderno riferimento alla “tesoreria dello Stato”;

-alla lettera g) è abrogato l'articolo 47 che assegnava al direttore generale del Tesoro il compito di vigilare al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione ed il versamento del denaro;

- alla lettera h) si abroga l'articolo 48 il quale contempla un'ipotesi legata ai titoli di spesa cartacei, mai realizzatasi – come evidenziato dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica – a causa delle difficoltà da parte degli agenti della riscossione di poter estinguere titoli di pagamento emessi dalle Amministrazioni dello Stato. La predetta estinzione sarebbe, infatti, del tutto impossibile oggi con gli attuali titoli di spesa informatici;

-alla lettera i) si sostituisce l'articolo 50 disponendo che quando l'impegno di spesa è accertato all'atto stesso in cui occorra disporre il pagamento, il relativo titolo può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa<sup>52</sup>;

-alla lettera l) si modifica l'articolo 54 al fine di razionalizzare e ammodernare le modalità con cui sono predisposti i titoli di spesa delle amministrazioni, dividendo le gestioni in "dirette" a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato e previa messa a disposizione di fondi in tesoreria. Tale riforma produce conseguenze sulla corretta contabilizzazione delle spese, dal momento che queste possono essere correttamente imputate agli utilizzatori finali senza rischi di duplicazione, una volta come passaggio di fondi all'ordinatore "secondario" di spesa e una volta come effettiva immissione delle risorse nel sistema produttivo;

-alla lettera m) si sostituisce l'articolo 55 introducendo la disciplina delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento delle spese dello Stato, emesse ai sensi del nuovo articolo 54. La norma, facendo rinvio a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei dettagli operativi, individua tre modalità di estinzione dei titoli di spesa: 1) con accredito sul conto di pagamento del beneficiario (bonifico), attualmente la modalità prevalente; 2) con altri strumenti di pagamento elettronici (formulazione ampia finalizzata a consentire il ricorso anche ad altri strumenti

---

<sup>52</sup> Come specificato dalla Relazione illustrativa, tale sostituzione deriva dall'incompatibilità della precedente disciplina con il sistema NOIPA, che attualmente paga le competenze fisse ed accessorie con un nuovo sistema del cedolino unico, e per incompatibilità sopravvenuta con la nuova disciplina dei controlli di ragioneria dettata dal decreto legislativo n. 123/2011, nonché con la regolamentazione della spesa delegata contenuta nella legge n. 196/2009

che si rendano disponibili nel sistema dei pagamenti e che presentino adeguate caratteristiche di efficienza e sicurezza); 3) in contanti, nel rispetto della normativa vigente in materia. Si disciplina, altresì, il ricorso allo strumento dell'assegno a copertura garantita, qualora si debba dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione o quando non sia possibile acquisire gli estremi del conto di pagamento del beneficiario. Si limita, dunque, l'utilizzo dei titoli di credito in ragione delle connesse criticità e dei rischi nell'esecuzione dei pagamenti. Oggetto di disciplina sono infine, i pagamenti tra soggetti detentori di disponibilità nell'ambito della Tesoreria e i versamenti da questi effettuati in conto entrata del bilancio dello Stato (c.d. *girofondi*);

- alla lettera n) si abroga l'ultimo periodo residuo all'articolo 56, il quale prevede che per le spese di pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, o da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, devono farsi aperture di credito distintamente per ciascun contratto di fornitura o lavoro.;

-alla lettera o) ai punti 1) e 2) si modifica l'articolo 57 per quanto concerne le spese realizzate tramite funzionari delegati, al fine di allineare tale disciplina con le nuove disposizioni in materia di spesa delegata contenute nella legge n. 196/2009. In particolare, si sposta dal tesoriere all'Amministrazione delegante il compito di tenere apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito a favore dei singoli funzionari delegati. I pagamenti a valere sulle aperture di credito verranno trattati analogamente ai mandati disposti sugli stanziamenti di bilancio. La previsione si inserisce nel contesto del percorso di informatizzazione del processo di spesa delegata e nel quadro normativo in materia di programmazione e controllo della spesa delegata da parte delle Amministrazioni coinvolte;

- alla lettera p) all'articolo 58 si abrogano i primi tre commi riguardanti previsioni sugli assegni, mai utilizzati e sostituiti dai titoli di spesa quali i mandati/ordinativi di pagamento;

- alla lettera q) si modifica l'articolo 61 eliminando un refuso occorso nel comma 2 in base al quale il termine per i rendiconti suppletivi dei funzionari delegati era stato portato al 30 settembre (il termine viene anticipato al 31 marzo, coerentemente con la chiusura del bilancio dell'esercizio nel mese di giugno). Al comma 3 si prevede un ammodernamento terminologico del versamento al bilancio dello Stato, mentre il comma 4 è abrogato per incompatibilità con la legge n. 196/2009 (il comma prevede che al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata);

-alla lettera r) si modifica l'articolo 62, al fine di allineare le previsioni sul pagamento delle pensioni e indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio, con il vigente sistema di pagamento informatizzato;

- alla lettera s) è abrogato l'articolo 63 che prevedeva i pagamenti da effettuare mediante ordinativi sulle tesorerie;

-alla lettera t) è abrogato l'articolo 65 che vietava agli ufficiali pagatori di effettuare pagamenti su ordini che non fossero rivestiti delle formalità richieste dal decreto e dal regolamento relativo;

- alla lettera u) l'articolo 66 è sostituito prevedendosi che gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità;

-alla lettera v) l'articolo 67 (*Esigibilità degli assegni a copertura garantita*) è sostituito dal seguente: «Art. 67. (*Esigibilità degli assegni a copertura garantita*) – 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

-alla lettera z) l'articolo 68 (*Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita*) è sostituito dal seguente ivi stabilendosi che in caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza

dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

- alla lettera aa) è abrogato l'articolo 68-*bis* sulla commutazione in vaglia cambiari dei titoli inestinti;

-alla lettera bb) è abrogato l'articolo 72 che demandava a speciali regolamenti disposizioni che possono occorrere per il servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonché per il caso di pubbliche calamità.

**La RT** certifica che il provvedimento reca anche la modifica la legge di contabilità generale dello Stato al fine di adeguare e rinnovare il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta sulle procedure di spesa e di controllo della stessa.

Per questo motivo, dalle norme in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche nella considerazione che l'aggiornamento del tracciato informatico dei titoli e dei pagamenti è già in corso di elaborazione a legislazione vigente, così come l'adeguamento informatico di base rientra nell'ambito delle ordinarie attività di ammodernamento dei sistemi da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Le modifiche all'art. 16-*bis* (Lettera a)) sono necessarie per ammodernare il riferimento non più attuale, nel comma 1, alla antica imposta di registro; nel comma 2 del medesimo articolo le modifiche sono tendenti a sostituire il richiamo ad una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato) nonché ad una fattispecie di copisteria cartacea al momento superata dalla digitalizzazione dei documenti; al terzo e al quinto comma l'ammodernamento riguarda lo snellimento delle previsioni troppo dettagliate, sostituite da un più ampio termine di versamento al bilancio dello Stato, demandando i dettagli al regolamento di contabilità di Stato (RD 827/1924) oggetto di successiva attività di ammodernamento secondario (3<sup>a</sup> comma) ed eliminando il riferimento a conti postali, non più attivi per tale servizio (5<sup>a</sup> comma). Dalla disposizione, pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che le modifiche all'articolo articolo 16-*ter* (Lettera b)) sono tendenti ad ammodernare le antiche previsioni di legge impostate tramite la figura del cassiere in un ordinamento che prevedeva il superato sistema di custodia dei fondi in contanti da parte del predetto funzionario che si serviva di cassaforte soggette a tutta una serie di attività di riscontro e di controllo, non più in linea con i nuovi mezzi di pagamento informatizzati (comma 1); il comma 4 è stato infine modificato in linea alle nuove norme sul controllo di cui alla legge n. 20/1994 e al decreto legislativo n. 123/2011, rispettivamente dettanti norme vigenti in tema di controllo di legittimità della Corte dei conti e di controllo di regolarità amministrativa e contabile del sistema delle ragionerie (UCB-RTS). La disposizione in esame, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'abrogazione degli articoli 23 (Lettera c) e 47 (Lettera g) deriva dalla inattualità del suo riferimento a competenze non più esistenti del Direttore Generale del Tesoro. Certifica che la modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 44 (Lettera d) reca un ammodernamento circa l'individuazione degli uffici responsabili per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate. La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 45 (Lettera e), similmente all'articolo 23, reca l'ammodernamento soggettivo del destinatario delle informazioni in tesoreria, sostituendo a tal fine il Direttore generale del Tesoro con la Ragioneria Generale dello Stato; il comma, inoltre, fa un rimando alle norme di dettaglio del Regolamento (RD n. 827/1924). Assicura che la modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 46 (Lettera f) riguarda l'eliminazione della definizione concettualmente obsoleta di "casse dello Stato" con la più moderna tesoreria.

La proposta di abrogazione dell'articolo 48 (Lettera h) deriva dal fatto che l'ipotesi ivi contemplata era legata ai titoli di spesa cartacei, e peraltro non si è mai realizzata a causa delle enormi difficoltà da parte degli agenti della riscossione di poter estinguere titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato; la predetta estinzione da parte degli agenti della riscossione sarebbe del tutto impossibile con gli attuali titoli di spesa informatici. La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le abrogazioni dei commi dell'articolo 50 (Lettera i) si giustificano per incompatibilità con il sistema NOIPA che attualmente paga le competenze fisse ed accessorie con un nuovo sistema del cedolino unico (comma 3), e per incompatibilità sopravvenuta con la riforma dei controlli di ragioneria dettata nel 2011 dal Decreto legislativo n. 123. L'abrogazione del comma 6 deriva dall'incompatibilità e dalla più completa regolamentazione della spesa delegata contenuta nella legge n.196/2009. Le suddette modifiche hanno natura regolamentare e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 54 (Lettera l) è il cuore della riforma e con esso si intende razionalizzare e ammodernare le modalità con cui sono predisposti i titoli di spesa della amministrazioni, dividendo le gestioni in dirette per bilancio o previa messa a disposizione di fondi in tesoreria; ciò ha ripercussioni soprattutto per la corretta contabilizzazione delle spese, dal momento che si possono correttamente imputare agli utilizzatori finali senza rischi di duplicazione, una volta come passaggio fondi all'ordinatore secondario di spesa e una volta come effettiva immissione delle risorse nel sistema produttivo;

All'articolo 55 (Lettera m) La dicitura dei titoli inoltre e gli abbinamenti tra titoli di spesa e concreti oggetti di spesa sono per la prima volta inserite in un solo articolo,



peraltro allineato alle riforme operate dalla legge n. 196/2009; nell'articolo si denominano i titoli con le corrette modalità attuali utilizzate dal sistema informatico e dalla riforma del tracciato unico OPI in corso di elaborazione e pertanto tale articolo rappresenta la fonte normativa autorizzante tutta la reingegnerizzazione della tesoreria; l'ultimo comma non viene più ripetuto per la cessazione della competenza in materia da parte della Direzione generale del tesoro. Nella considerazione che le predette modifiche sono in linea con le procedure informatiche in uso, dalle stesse non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 57 (Lettera o) ha per oggetto le spese realizzate tramite funzionari delegati e si rende necessario per allinearsi alle nuove disposizioni della spesa delegata contenute nella legge n. 196/2009 nonché nell'eliminazione degli assegni emessi da questi ultimi, in concreto mai entrati in esercizio.

L'articolo 58 (Lettera p) da abrogare riguarda previsioni sugli assegni, mai utilizzati e sostituiti dai titoli di spesa mandati/ordinativi di pagamento.

L'articolo 61 (Lettera q), secondo comma, riguarda l'eliminazione di un refuso occorso in una disposizione normativa precedente, che aveva erroneamente portato il termine per i rendiconti suppletivi dei funzionari delegati al 30 settembre; il testo ora rientra nel termine di marzo, quindi coerente con la chiusura del bilancio dell'esercizio (giugno); il comma 3 dell'articolo 61 è abrogato per incompatibilità con la legge n. 196, che peraltro ha regolamentato la materia più organicamente. Le suddette modifiche hanno natura regolamentare e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 62 (Lettera r) deriva dalla necessità di allineare le previsioni del pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio con il vigente sistema di pagamento informatizzato (spese fisse telematiche). Trattandosi di procedure già in uso, le modifiche non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta di abrogazione dell'articolo 63 (Lettera s) deriva dalla nuova regolamentazione contenuta negli articoli precedenti analizzati in precedenza (tra cui il 55 e il 62).

La proposta di abrogazione dell'articolo 65 (Lettera t) deriva dalla inattualità della figura dell'ufficiale pagatore.

Certifica che tutte le disposizioni rivestono carattere procedurale e non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con il carattere ordinamentale delle modifiche apportate alla legge di contabilità generale dello Stato, non ci sono osservazioni.

Durante l'esame in prima lettura, in relazione ai decreti ministeriali di attuazione dei commi 1 e 5 dell'art. 55 del R.D. n. 2240/1923 (come riformulato dall'articolo in esame, al comma 1, lett. m), il Dipartimento della R.G.S. ha fornito elementi di chiarificazione per cui in ordine alla possibile onerosità dei decreti ministeriali attuativi delle modifiche del R.D.2440/1923, ha rappresentato che le modifiche agli articoli sono volti in larga misura a riallineare le procedure di spesa (dal bilancio o dalla tesoreria) alle prassi attuali o a quelle che saranno attivate a seguito della reingegnerizzazione dei sistemi informativi della Banca d'Italia, senza introdurre comunque tipologie di titoli o modalità di estinzione degli stessi diverse da quelli già in uso. I commi 1 e 5 dell'art. 55 R.D. 2440/1923, nella nuova formulazione, fanno riferimento a norme di natura regolamentare, con le quali verranno disciplinate le modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento dello Stato (comma 1), tra cui rientra anche lo strumento del "girofondi" (comma 5). Ha rappresentato, inoltre, che alla normativa secondaria da adottare è demandata la definizione dei processi operativi relativi all'esecuzione dei pagamenti, precisando che l'aggiornamento delle procedure di pagamento, in attuazione di tale normativa secondaria, rientra tra le attività già in corso di elaborazione nell'ambito degli adeguamenti informatici eseguiti a legislazione vigente.

### **Articolo 31**

#### ***(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)***

L'articolo aggiorna la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del R.D. n. 1736 del 1933.

In tal senso abroga gli articoli da 87 (*Vaglia cambiario*) a 97(*Regolamento*) del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia*).

**La RT** certifica che la disposizione di carattere procedurale non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

### **Articolo 32**

#### ***(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)***

L'articolo apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal D.Lgs. n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30 (comma 1, lett. a)).

In tal senso, il comma 1, alle lettere a) e b), aggiorna il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) all'articolo 11 (*Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati*) si sostituiscono alcune definizioni al fine di allinearle alle nuove definizioni e modalità di dotazione dei fondi agli ordinatori secondari di spesa (*Funzionari delegati*) dettate dagli articoli 54 e 62 del regio decreto n. 2440 del 1923, come modificati dal decreto in esame;

- alla lettera b) all'articolo 16 (*Controllo dei conti giudiziali*) si modifica la norma sul controllo dei conti giudiziali (art. 16 del D.Lgs. n. 123 del 2011) al fine di escludere la trasmissione del conto giudiziale alla Corte di conti nel caso in cui gli uffici di controllo appongano il visto di regolarità e non abbiano nulla da osservare. In secondo luogo è inserito un nuovo comma 3-*bis* con il quale si estende l'applicazione dell'articolo 16 anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.

Il comma 2 dispone che la trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** certifica che l'ammodernamento dell'articolo 11, c.1, lett. a), dell'articolo 11, comma 1, lettera e-*bis*) e dell'articolo 11, comma 3-*bis*, del Decreto legislativo n. 123/2011 si rendono necessari per allineare le norme di controllo alle nuove definizioni e modalità di dotazione dei fondi agli ordinatori secondari di spesa (*Funzionari delegati*) dettate dagli articoli 54 e 62 come sopra dettagliati.

L'articolo 7 è necessario per estendere a tutti gli enti pubblici le modalità di trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; in tal modo le somme complessive a qualsiasi titolo pagate dalle pubbliche amministrazioni saranno presenti nel sistema senza perdita di dati.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che la disposizione contenuta nel comma 2 rinvia a un successivo decreto ministeriale la definizione di tempi e modalità con cui andranno trasmesse le informazioni su incassi e pagamenti tramite SIOPE+, andrebbero esclusi maggiori oneri legati all'utilizzo e alla connessione con tale infrastruttura ovvero aggravii di carattere amministrativo ed operativo suscettibili di produrre effetti di carattere finanziario<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Sul punto, il Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura si è limitato al rinvio alle informazioni che vorranno dare la Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro in merito all'assenza di oneri legati all'utilizzo e alla connessione con tale infrastruttura ovvero aggravii di carattere amministrativo ed operativo suscettibili di produrre effetti di carattere finanziario. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota 0187201/2022, pagina 6.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

#### Articolo 33

#### *(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)*

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 220 del 2021:

- la lettera a) elimina il termine finale di 6 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 220 per l'adozione, da parte degli organismi di vigilanza, di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
- la lettera b) elimina la previsione, recata dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, ai sensi della quale gli organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1 (quelle che producono mine antipersona ecc.) e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
- la lettera *b-bis*), sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, amplia e precisa l'elenco dei cd. intermediari abilitati, i quali sono:
  - le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane e le banche italiane (come nel testo vigente);
  - i gestori italiani (in luogo di indicare le società di gestione del risparmio - SGR italiane e le società di investimento a capitale variabile - SICAV);
  - gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti che esercitano il microcredito (iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
  - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, ivi compresi i confidi (come nel testo vigente);
  - la società Poste italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta e la società Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
  - le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo (in luogo delle banche di Paesi membri dell'Unione europea, delle imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea e delle banche extracomunitarie, indicate nella vigente legge n. 220 del 2021);
  - le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo;
  - gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione (come nel testo vigente).
- la lettera *b-ter*), sostituendo l'articolo 4 (compiti degli intermediari) dispone che per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.
- la lettera *b-quater*) modifica l'articolo 5, comma 1, che nella formulazione vigente consente alla Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto dei divieti di finanziamento delle imprese che producono munizioni di richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Con le modifiche introdotte si dispone che, per verificare il rispetto dei predetti divieti, così come delle istruzioni emanate per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati (ai sensi dell'articolo 3,

comma 1), gli organismi di vigilanza (non più la sola Banca d'Italia) possono richiedere dati ed effettuare ispezioni (in luogo di effettuare verifiche) presso le sedi degli intermediari stessi.

- la lettera *b-quinquies*) sostituisce il vigente articolo 6 nei seguenti termini (la numerazione dei commi attiene appunto al nuovo articolo 6 "Sanzioni"):

Il comma 1 prevede l'applicazione agli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (il riferimento alle istruzioni innova la vigente normativa), della sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Il comma 2 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.

Il comma 3 riconnette all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo la cessazione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, nonché, per i revisori e i promotori finanziari e per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

Il comma 4 (finora non presente) prevede che all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedano gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT**, non più utilizzabile, in quanto riferibile di fatto alla sola lettera a), afferma che tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non vi sono comunque osservazioni da formulare, alla luce del tenore ordinamentale delle disposizioni, comprese quelle introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati.

#### **Articolo 34** ***(Commissariamento società SOGIN S.p.A.)***

Il comma 1, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dispone il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provveda:

- a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga alle condizioni poste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012;
- b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

- c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A. e di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;
- d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, anche in deroga al limite massimo retributivo fissato per i pubblici dipendenti, con oneri a carico della SOGIN S.p.A.

Il comma 3 prevede che l'organo commissariale operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I commi 4 e 5 stabiliscono che il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decada alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre alla data di nomina dell'organo commissariale, decadano il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate.

Il comma 6 dispone che l'organo commissariale predisponga con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, da inviare ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che dalla stessa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della funzione pubblica.

**Al riguardo**, atteso che la SOGIN S.p.A. è ricompresa nell'ambito delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e considerato che gli oneri per i compensi dell'organo commissariale sono a carico della SOGIN S.p.A., tra l'altro anche in deroga al limite massimo retributivo fissato per i pubblici dipendenti, andrebbe assicurata la sostenibilità dei predetti oneri a valere sulle risorse di bilancio della società e l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 35**

***(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori)***

I commi 1 e 2 introducono alcune proroghe ai termini procedurali in materia di aiuti di Stato. In particolare, si dispone che gli aiuti fiscali si intendono concessi e vengono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti COVID-19 riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" si prevede che i termini in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, siano prorogati al 30 giugno 2023;

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, siano prorogati al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il regime di sospensione di responsabilità per l'inadempimento di obblighi in materia di aiuti di Stato relativi alla registrazione nell'apposito Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico

**La RT** afferma che le norme sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 4 proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati include in tale proroga anche la presentazione della dichiarazione IMU degli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

**La RT** afferma che la proroga si rende necessaria perché è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla "Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato", che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Per la RT la disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che la presentazione della dichiarazione non incide sui termini di versamento del tributo.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 5 nel modificare l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022 il termine entro il quale restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

**La RT** afferma che la disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che alla norma originaria, oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la validità dell'iscrizione al registro dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 il termine della permanenza in carica della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, si osserva che l'articolo 1, comma 63 della legge n. 234 del 2021 a fronte della permanenza in carica della citata Commissione fino al 31 luglio 2022 autorizzava la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022. Atteso che la proroga in esame non risulta accompagnata da un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa, andrebbe chiarito con quali risorse si provvederà alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

### **Articolo 35-bis**

#### ***(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Agenzia italiana del farmaco)***

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>54</sup>.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022 e fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 760.720 euro per l'anno 2022.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dal comma 1, pari a 760.720 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

---

<sup>54</sup> Camera dei deputati, Resoconto Stenografico dell'Assemblea, 27 luglio 2022, pagina 11.



**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva che la norma di cui al comma 1 reca una autorizzazione di spesa per il 2022, da intendersi come tetto massimo di spesa finalizzato al rinnovo o alla proroga di contratti di collaborazione, a condizione che gli stessi abbiano scadenza entro il 31 luglio 2022. A tale proposito, andrebbe pertanto richiesta una RT recante l'illustrazione degli elementi quantitativi e a valore concernenti i contratti in essere presso l'AIFA ed aventi scadenza entro il 31 luglio prossimo, fornendosi gli elementi informativi idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare a tal fine.

Sul comma 2, venendo anche ai profili di copertura, premesso che a tal fine si provvede attraverso la riduzione degli stanziamenti relativi al fondo speciale di parte corrente, mediante il ricorso agli accantonamenti relativi al dicastero della salute andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti ai fini della compensazione degli oneri in esame.

### **Articolo 36, comma 1**

#### ***(Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)***

Il comma 1, ai fini dell'erogazione dell'indennità di 200 euro di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1 (ossia di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 18 (reddito di cittadinanza) del medesimo decreto legge n. 50).

**La RT** afferma che le norme recate dal comma 1 hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 36, commi 1-bis-4-bis**

#### ***(Proroga contratti a t.d. medici e tecnici sanitari militari appartenenti alle FFAA nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza)***

Il comma 1-bis dispone l'incremento di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 della dotazione finanziaria destinata ai compensi di posizione previsti per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato. A i relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. In particolare, ivi si stabilisce che la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; al comma 1 dell'articolo 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il comma 1 dell'articolo 19-*undecies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che siano in servizio alla data del 30 giugno 2022, sia prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. In particolare, ivi si dispone che la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il comma 4-*bis*, proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni al comma 5 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in cui si prevede che al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alla normativa vigente e verificata l'impossibilità di assumere personale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale.

**La RT** riferisce sul comma 2 che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 31 dicembre 2022, della ferma eccezionale di n. 30 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 224 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 30 giugno 2022, ammontano complessivamente a euro 6.165.733 per l'anno 2022. Tale importo è stato calcolato in base ai costi medi unitari riferiti all'anno 2022 per ciascun grado.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Il personale in servizio, che ha aderito alla proroga sino al 30 giugno 2022, è così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

## TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

<b>Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 31/12/2022 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021</b>									
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONE RE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2022	
DL 18/2020	01/04/2022	16	141	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	3.791.788,68 €	
DL 137/2020									
<b>Totale complessivo</b>		<b>16</b>	<b>141</b>					<b>3.791.788,68 €</b>	
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONE RE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3 <sup>a</sup> cl.					2022	
DL 34/2020	01/04/2022	2	31	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	786.649,19 €	
DL 137/2020									
<b>Totale complessivo</b>		<b>2</b>	<b>31</b>					<b>786.649,19 €</b>	
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONE RE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3 <sup>a</sup> cl.					2022	
DL 34/2020	01/04/2022	9	52	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.494.380,02 €	
DL 137/2020									
<b>Totale complessivo</b>		<b>9</b>	<b>52</b>					<b>1.494.380,02 €</b>	
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONE RE	
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2022	
DL 34/2020	01/04/2022	3	0	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	92.914,68 €	
<b>Totale complessivo</b>		<b>3</b>	<b>0</b>					<b>92.914,68 €</b>	
<b>TOTALE</b>								<b>6.165.733 €</b>	
<b>30</b>		<b>224</b>						<b>ONERE COMPLESSIVO</b>	<b>6.165.733 €</b>

Comma 3. Gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti per sei mesi dal Ministero della difesa ai dieci funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in servizio alla data del 30 giugno 2022, ammontano complessivamente a euro 132.951,18 per l'anno 2022.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento alle differenti date di cessazione dal servizio:

- 5 unità di personale per 5 mesi [dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, poiché assunte per sei mesi il 31 gennaio 2022];
- 3 unità di personale per 3 mesi [dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 marzo 2022]
- 2 unità di personale per 1 mese [dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 maggio 2022]

## TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2022					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2022	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
5	31/07/2022	31/12/2022	5	<b>44.317,06</b>	<b>92.327,21 €</b>
3	30/09/2022	31/12/2022	3		<b>33.237,80 €</b>
2	30/11/2022	31/12/2022	1		<b>7.386,18 €</b>
<b>ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022</b>					<b>132.951,18 €</b>

Agli oneri pari a euro 6.298.685 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Le integrazioni apportate in prima lettura con l'inserimento dei commi 1-*bis* e 4-*bis* sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
2-3	Proroga al 31/12/2022 dell'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, di cui all'articolo 7, comma 1 del DL 18/2020, e degli Incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 3 del Dl n. 221/2021	s	c	6,3				6,3				6,3				
		e	t/c				3,1				3,1					
	Versamento in entrata delle risorse trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9 del DL 18/2020, assegnate al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale, che restano acquisite all'Erario	e	ext	6,3												
	Minori spese a seguito del versamento in entrata delle risorse trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9 del DL 18/2020, assegnate al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale, che restano acquisite all'Erario	s	c					-6,3				-6,3				

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione concernenti il comma 1-*bis*, posto che l'autorizzazione di spesa ivi prevista è da intendersi quale limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti i dati in merito agli incrementi retributivi in ragione annua previsti per le retribuzioni di posizione dei dirigenti di II fascia e del personale (Dirigenziale e non) assegnati agli uffici di diretta collaborazione del ministero della Salute.

Sul comma 2, relativamente alla proroga della rafferma al 31 dicembre 2022 del personale sanitario delle FFAA (n.30 ufficiali subalterni con grado di tenente ed equiparati e n. 224 sottufficiali col grado di marescialli) di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 18/2020, pur premesso che la RT reca la dettagliata esposizione dei criteri e parametri di "massima" considerati (costo medio unitario lordo "annuo") ai fini del calcolo dell'onere di spesa, andrebbero non di meno richiesti anche i quadri di computo degli oneri, specificamente previsti in considerazione della platea delle unità interessate per qualifiche /grado di inquadramento e in considerazione delle specifiche mensilità e dell'onere unitario mensile considerato per la proroga della "ferma".

Sul punto, rilevando che il prospetto riportato dalla RT reca l'indicazione di un dato relativo al costo medio unitario (CMU) annuo lordo "omogeneo" tra le unità delle

diverse Forze Armate, distintamente per profilo di inquadramento e grado equiparati<sup>55</sup>, andrebbero richieste conferme in merito alla piena congruità di tale assunzione, nonché chiarito se nell'ambito del costo medio sia stato ricompreso anche il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità. Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità prescrive che la RT debba essere completa anche dell'illustrazione del metodo adottato nella quantificazione degli oneri di spesa oltre che delle fonti dei dati considerati a tal fine.

Sul comma 3, ritenuto prudenziale l'onere unitario medio annuo considerato per la stima della spesa inerente alla proroga dei contratti a t.d. relativi alle n. 10 unità complessive inquadrate nelle professionalità della III Area del CCNL funzioni centrali posizione economica F1 del dicastero della Difesa<sup>56</sup>, in riferimento alle mensilità di proroga ivi distintamente considerate con riferimento alle platee di n. 5, n.3 e n. 2 unità (rispettivamente interessate da n. 5, n. 3 e n. 1 mesi di proroga), nulla da osservare. Ad ogni modo, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti ai quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Quanto ai profili di copertura, in merito al comma 1-*bis*, premesso che agli oneri ivi previsti si provvede mediante la riduzione della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente dei Fondi speciali di parte corrente, ricorrendo a tal fine agli accantonamenti di dicastero della Salute, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti le annualità del triennio 2022/2024 e a decorrere.

Sul comma 4, considerato che non sono pervenute rassicurazioni adeguate dalla RGS nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>57</sup>, e che le risorse ivi indicate a tal fine erano originariamente state destinate all'attuazione del comma 462 della legge di bilancio 2021 per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari, i cui importi sono stati trasferiti

---

<sup>55</sup> A tale proposito, si rileva che dai dati riportati nel Conso Annuale della R.G.S. al 2020, i dati relativi alle retribuzioni annua a parità di grado degli appartenenti delle FFAA è sensibilmente differente. Sul punto, a titolo esemplificativo, in corrispondenza al grado di "tenente" il Conto registra un costo medio annuo lordo (cd. "lordo" Stato) per gli ufficiali subalterni di: 47.513 annui lordi per l'Esercito; 54.078 annui lordi per la Marina Militare; 46.730 euro annui lordi per l'Aeronautica militare; 57.466 per l'Arma dei Carabinieri. Analoghe differenze si riscontrano anche per gli appartenenti al ruolo marescialli ed equiparati delle quattro Forze Armate. Tale dato andrebbe integrato con la contribuzione posta a carico del lavoratore (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, ma si palesa assai significativo delle differenze riscontrabili sulle retribuzioni a parità di grado/qualifica Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2020, tavola sul sito *internet* del dipartimento.

<sup>56</sup> I dati relativi alla retribuzione media annua del Conto Annuale indicano una spesa media per il personale di II area di 34.072 euro annui, di cui 27.129 euro annui per le componenti del t.e. "fondamentale" e 6.944 euro annui del trattamento accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale al 2020, doc. cit.

<sup>57</sup> Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, la R.G.S. ha evidenziato sulla richiesta di rassicurazioni ivi formulata circa l'attuale consistenza delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) da versare all'entrata del bilancio dello Stato, che chiarimenti potranno venire solo dall'amministrazione competente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota citata, pagina 6.

alla contabilità speciale assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato restando acquisite all'erario, andrebbero acquisite conferme circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse previste in c.s. a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per le originarie finalità previste dalla legislazione vigente<sup>58</sup>.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, dal momento che il comma 4 prevede l'utilizzo di risorse stanziata a legislazione vigente che sono perciò versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario, si rileva che l'effetto compensativo è garantito da un versamento all'entrata del bilancio di risorse su contabilità speciale<sup>59</sup>. In proposito la RT assume un impatto, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, della nuova destinazione di spesa identico a quello derivante dalle mancate spese originariamente previste.

Sul comma 4-*bis*, per i profili di copertura, premesso che anche l'ultima proroga della norma ivi richiamata, disposta con il comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto legge n. 24/2022, indica espressamente che all'attuazione medesima si sarebbe provveduto nell'ambito delle risorse disponibili a ai sensi della legislazione vigente per il SSN, andrebbe valutato l'inserimento di un espresso riferimento al limite delle risorse disponibili anche in relazione alla proroga in esame.

### **Articolo 36-*bis***

#### ***(Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale)***

Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2023, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, in ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di medici di medicina generale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di prevedere, per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 850 assistiti (attualmente il limite è di 650).

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

---

<sup>58</sup> Sul punto, si segnala che le risorse ordinariamente stanziata dal quarto periodo del comma 467 della legge di bilancio 2021 erano state destinate a fronteggiare i fabbisogni del comparto sanitario espressamente riferiti al medesimo anno. Al riguardo, appare pertanto utile l'acquisizione di elementi di maggiore informazione circa l'attuale consistenza delle risorse in parola, quali residuanti a seguito degli impegni effettivamente assunti a valere sulle stesse, al fine di escludere il verificarsi di pregiudizi a danno di interventi eventualmente già programmati a carico delle risorse medesime e consentire una puntuale verifica in sede parlamentare in merito all'adeguatezza della copertura finanziaria in esame.

<sup>59</sup> La Ragioneria ha confermato che la mancata previsione, nel testo della disposizione in commento, della riassegnazione al pertinente capitolo di spesa delle risorse utilizzate a copertura, si fa presente che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse dalla contabilità speciale è finalizzato a dare copertura immediata e contestuale agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame per la quale è stata prevista apposita autorizzazione di spesa pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022, che la previsione del meccanismo della riassegnazione assicurerebbe. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., doc. cit, pagina 6.

**Al riguardo**, si osserva che la norma mira chiaramente a superare le criticità correlate alla scarsità, in determinate zone e per effetto delle situazioni emergenziali, dei medici di medicina generale. Alla luce del fatto che la fruizione delle prestazioni di un medico di medicina generale rappresenta un diritto soggettivo del cittadino, si può ritenere che, in ogni caso, in caso di indisponibilità di posizioni libere, le ASL sarebbero comunque tenute ad assegnare il cittadino ad un medico di medicina generale, anche superando i massimali previsti. Ciò dovrebbe neutralizzare gli effetti finanziari negativi che, attenendosi ad una rigorosa interpretazione della normativa vigente (per cui alcuni assistiti resterebbero privi del MMG), si presenterebbero in conseguenza del presente articolo. Fra l'altro, tali effetti finanziari negativi risulterebbero teoricamente prospettabili soltanto come mancati risparmi rispetto ai saldi tendenziali, ovviamente calibrati sulla base di un accesso generalizzato ai MMG, anche alla luce del fatto che la norma espressamente limita la propria operatività al rispetto del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 37**

#### ***(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)***

Il comma 1, modificando l'articolo 51 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che i termini di esecuzione dei programmi di prosecuzione dell'attività dell'impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, anche qualora già prorogati, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, finora prorogati di sei mesi, potranno invece essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** rappresenta che l'articolo 51 del decreto-legge n. 34 del 2020 non disciplinava l'iter procedimentale per la proroga, lasciando il dubbio se si trattasse di una proroga automatica. Tale interpretazione avrebbe sollevato, tuttavia, numerose criticità, in quanto la richiesta degli organi commissariali appare indispensabile nel contesto della normativa di riferimento e per il coordinamento con le attività e gli organi, anche statali, coinvolti dalla procedura. La disposizione chiarisce, pertanto, che ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi citati occorre la preventiva richiesta dell'organo commissariale. Al contempo la disposizione chiarisce che anche per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 è ammessa analoga proroga, chiarendo la non lineare scrittura della norma base. Profilo realmente innovativo è, invece, quello del termine ultimo della proroga, non presente nella norma base, il cui carattere emergenziale impone invece la fissazione di un termine finale.

La RT conclude, alla luce della natura interpretativa della disposizione e dell'introduzione di un termine finale per la proroga dei programmi, che dal punto di



vista finanziario la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

### **Articolo 37-bis**

***(Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-novies del decreto legislativo n. 14 del 2019:

- la lettera *a*), sostituendo la lettera *c*) del comma 1, prevede che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle entrate sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, di importo superiore a 5.000 euro (finora confermando la vigente normativa) e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; si dispone inoltre che la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20.000 euro;
- la lettera *b*), sostituendo la lettera *a*) del comma 2, prevede che le segnalazioni dall'Agenzia delle entrate siano inviate contestualmente<sup>60</sup> alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972<sup>61</sup>. La prescritta contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, non oltre 150 giorni (attualmente 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
- la lettera *c*), sostituendo la lettera *b*) del comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applichino, con riferimento all'Agenzia delle entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 relative al secondo trimestre 2022 (finora il riferimento è al primo trimestre 2022).

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce del tenore ordinamentale delle disposizioni e del fatto che alle norme originarie non erano stati ascritti effetti finanziari.

### **Articolo 38**

***(Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)***

Il comma 1, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 230 del 2021:

---

<sup>60</sup> La prescritta contestualità costituisce una delle novità normative introdotte dalla Camera dei deputati.

<sup>61</sup> Ai sensi del quale, quando dai controlli automatici eseguiti sulle dichiarazioni emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente, anche per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

la lettera a), inserendo la lettera *c-bis*) nell'articolo 2, comma 1, precisa che in caso di orfani maggiorenni, l'assegno spetta senza limitazione al compimento dei 21 anni di età a condizione che siano già titolari di pensione ai superstiti e riconosciuti con disabilità grave.

La lettera b), modificando l'articolo 4, prevede che per ciascun figlio con disabilità a carico e senza limiti di età l'importo base dell'assegno base sia pari per il 2022 a 175 euro mensili (equiparandola a quella prevista per ciascun figlio minorenni a carico). A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili come previsto dalla normativa vigente (numeri 1) e 4)).

Inoltre, per il solo 2022, la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a 21 anni (numero 2)) (si tratta di 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, di 95 euro mensili in caso di disabilità grave e di 85 euro mensili in caso di disabilità media).

Infine, stabilisce che, a decorrere dal 2023, torna ad essere applicabile la maggiorazione specifica, prevista dalla normativa vigente, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, pari a 80 euro mensili (numero 3).

La lettera c), aggiungendo il comma *9-bis* nell'articolo 5, incrementa, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 (del medesimo articolo 5) di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere *b*) e *c*), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 (si ricorda che la citata disposizione ha trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - cap. 3088 - il Fondo in questione, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019, ridenominandolo nel suddetto modo).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Modifiche al decreto legislativo del 21 dicembre 2021, n. 230 al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità (c. 1)	s	c	136,2				136,2				136,2			
Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178 della legge n. 234/2021 (c. 2)	s	c	-136,2				-136,2				-136,2			

**La RT**, con riferimento al comma 1, lettera *a*), afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa infatti che la disposizione in commento si sostanzia in una norma di coordinamento che consente di rendere completo il disciplinare giuridico nella fattispecie di nuclei orfanili con soggetti disabili maggiorenni, per i quali era stato espressamente abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare senza tuttavia delineare compiutamente la modalità di riconoscimento del corrispettivo beneficio in termini di assegno unico pur avendo

contemplato il costo nella predisposizione della RT al decreto legislativo n. 230 del 2021 in quanto considerati nell'ambito dei complessivi soggetti disabili. Tale asserzione è stata ribadita dalla RGS, senza peraltro fornire motivazioni, in sede di risposta alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In merito al comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2, la RT ribadisce che le disposizioni recano un onere valutato in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:

- 83,4 milioni di euro per le modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021 (comma 1, lettera *b)*);
- 52,8 milioni di euro per le modifiche dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2021 (comma 1, lettera *c)*).

La disposizione di modifica dell'articolo 4 (comma 1, lettera *b)*) determina un incremento degli importi spettanti:

- per tutti i disabili maggiorenni tale incremento va da 90 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15.000 euro a 25 euro al mese nel caso di ISEE superiori a 40.000 euro;
- per coloro che si trovano nella fascia di età 18-20, viene disposta un'ulteriore maggiorazione, che va da un minimo di 85 ad un massimo di 105 euro a seconda del grado di disabilità (ora è di 80 euro mensili).

Dalle evidenze statistiche elaborate sulla base delle domande di Assegno Unico (AU) pervenute fino a fine aprile 2022, per quanto riguarda i pagamenti di AU di competenza del mese di marzo, i disabili con età compresa tra i 18 ed i 20 anni sono risultati 17.000, mentre quelli con età pari o superiore a 21 anni sono risultati pari a 58.000: per questi soggetti è stato calcolato un incremento medio mensile dell'assegno rispettivamente pari a 97 e 82 euro. La RGS ha precisato in sede di risposta presso la V Commissione della Camera dei deputati che i suddetti dati sono di fonte amministrativa. Incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei disabili rilevata sul mese di competenza di marzo per tener conto della possibile crescita del numero di disabili che riceveranno il beneficio nei prossimi mesi, e dei disabili appartenenti ai nuclei con RdC, la platea dei possibili beneficiari risulta pari a circa 97.000 figli maggiorenni con disabilità per i quali l'importo medio mensile viene incrementato di 86 euro, come indicato nel prospetto che segue.

	18-20 anni	Over 21	totale
Incremento medio AU	97 euro	82 euro	86 euro
Platea disabili > 18 anni (inclusi RdC)	22.000	75.000	97.000

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 5 (comma 1, lettera *c)*), la platea dei richiedenti che hanno avuto il pagamento della maggiorazione compensativa con competenza nel mese di marzo è risultata pari a circa 345.000 unità. Di questo collettivo circa il 9,7% è risultato aver fatto richiesta per almeno un figlio disabile: incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei percettori della maggiorazione

compensativa di marzo per tener conto di coloro che si aggiungeranno nei prossimi mesi, nonché dei nuclei che lo riceveranno sul RdC, la platea dei possibili nuclei con disabili che beneficeranno della modifica normativa risulta pari a circa 44.000. Pertanto, per l'incremento di 120 euro per il 2022 della maggiorazione di cui all'articolo 5 si stima un costo pari a 52,8 milioni di euro.

Con riferimento alla copertura degli oneri, posta a valere sulle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, la RT afferma che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità.

**Al riguardo**, in relazione alla lettera a), si evidenzia che il dato normativo dell'articolo 2 originario (ora integrato), individuante i beneficiari, non consentiva di includere i nuclei orfanili ora inseriti neanche attraverso un'interpretazione estensiva del dispositivo, per cui non appare molto plausibile che la relativa RT abbia invece effettuato il calcolo degli oneri considerando anche la categoria dei soggetti in esame. Pertanto appare necessario acquisire dati ed elementi relativi alla specifica platea (nuclei orfanili) cui è destinato il beneficio, atteso che non si dispone di elementi che consentano di confermare quanto asserito dalla RT in esame rispetto alle modalità di computo adottate dalla RT al decreto legislativo n. 230 su tale specifico profilo.

Relativamente all'incremento dell'assegno base e della relativa maggiorazione (lettera b)) si evidenzia che la RT non fornisce con specifico riferimento ai nuclei con soggetti disabili tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma in esame, quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti e gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. La RT fornisce il numero complessivo degli assegni erogati nel mese di marzo 2022 distinguendo le due platee di nuclei con figli disabili di età 18-20 anni (17.000 unità) e di età superiore a 21 anni (58.000), incrementandole poi entrambe del 30% circa. Si ricorda che la RT riferita al decreto legislativo n. 230 del 2021 ha descritto il procedimento di quantificazione effettuato utilizzando un modello di microsimulazione *Tax-Ben*, senza tuttavia neanche essa fornire tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere recato dalla norma.

Con riferimento al calcolo dell'assegno spettante ai figli disabili minorenni, la RT aveva precisato che in assenza di informazioni puntuali sul grado di disabilità, prudenzialmente le stime tenevano conto dell'importo previsto per il grado di disabilità più alto (maggiorazione di 105 euro), senza fornire dati circa la numerosità della platea riferita ai figli disabili. Inoltre, per quanto riguarda le altre maggiorazioni e le componenti dell'assegno unico, si evidenzia che la RT forniva il numero complessivo dei nuclei familiari beneficiari senza indicare né la loro distribuzione per classi di ISEE né gli importi medi da considerati nella quantificazione.

Ciò premesso si rileva che non sono inoltre esplicitate le modalità di calcolo degli importi medi relativi agli incrementi considerati nella quantificazione dell'onere per le due platee di riferimento (rispettivamente pari a 97 e 82 euro al mese), anche se essi

appaiono nel complesso plausibili e certamente congrui in termini di ordine di grandezza. Inoltre, andrebbero forniti dati aggiornati circa l'erogazione degli assegni nei mesi successivi a marzo al fine di valutare la congruità della percentuale di incremento del 30% della platea rilevata nel mese di marzo considerata dalla RT, anche alla luce del fatto che da notizie riportate dalla stampa specializzata<sup>62</sup> risulta che il totale cumulato delle domande per l'AU è cresciuto dai 4,26 milioni circa registrato a marzo ai 5,63 milioni di giugno (con un incremento quindi del 32%, già leggermente maggiore di quello ipotizzato dalla RT).

Analoghe considerazioni possono essere estese anche all'aumento della maggiorazione compensativa, con riferimento alla quale la RT utilizza la stessa percentuale di incremento del 30% della platea del mese di marzo, mentre non si hanno rilievi da formulare per gli altri profili attinenti a tale quantificazione, nel presupposto che i dati forniti dalla RT siano corretti.

Per quanto riguarda la copertura, nulla da osservare, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della RGS è emerso che, nei giorni precedenti all'emanazione del decreto-legge in esame, sul citato Fondo sono stati accantonati 136,2 milioni di euro, esattamente pari alla somma degli oneri a cui appunto si provvede ai sensi del comma 3.

### **Articolo 38-bis**

#### ***(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)***

Il comma 1 sostituisce l'articolo 157-bis (*Assegni per situazioni di famiglia*) del DPR n. 18 del 1967 (che attualmente prevede l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, come regolato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988) nei seguenti termini (la numerazione che segue è quella dei commi del nuovo articolo):

Il comma 1 del nuovo articolo riconosce, a decorrere dal 1° marzo 2022, al personale a contratto degli uffici all'estero, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, un assegno pari al 4% della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

Il comma 2 riconosce, a decorrere dal 1° marzo 2022, al personale di cui al presente titolo, per ciascun figlio a carico, un assegno pari all'8% della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il comma 3 precisa che, agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

- a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;

---

<sup>62</sup> V. Sole24ore, 25 luglio 2022, pagg. 1-2.

c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- 2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;
- 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
- 4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

Il comma 4 considera a carico, agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

Il comma 5 stabilisce che, in alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, il dipendente può optare per un assegno *ad personam* non riassorbibile, di importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno *ad personam* spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.

Il comma 6 esclude la cumulabilità degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021, o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Il comma 7 esclude il concorso degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 8 fa salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.

Il comma 2 dell'articolo 38-*bis* in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva che non si dispone di elementi diretti di riscontro della quantificazione, soprattutto alla luce della mancata disponibilità della RT. Tuttavia, è possibile effettuare una valutazione perlomeno di massima delle stime a partire da alcuni provvedimenti, anche recentissimi, che hanno coinvolto il personale in questione, sempre per profili di natura finanziaria. In particolare, le leggi di bilancio per il 2022 (comma 772) e per il 2018 (comma 276) hanno stanziato rispettivamente 800.000 e 600.000 euro per l'adeguamento retributivo del personale in questione. Rispetto all'onere a regime previsto dall'articolo in esame (3,3 milioni di euro) si tratta, nel caso più recente, di un onere pari a un quarto circa di quello in esame. Considerando che prudenzialmente l'importo unitario dell'incremento retributivo non dovrebbe essere stato inferiore a 700-800 euro annui e che ovviamente tale incremento compete all'intera platea dei lavoratori in questione (a differenza

dell'assegno per situazioni di famiglia), si può ragionevolmente riscontrare la quantificazione, perlomeno in linea di massima e certamente come ordine di grandezza. Verificando l'onere sulla base della potenziale platea di beneficiari, si segnala che la RT all'articolo 33, comma 1, del ddl di bilancio per il 2018 (AS 2960) indicava in complessivi 1.077 lavoratori i soggetti rientranti fra il personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI. Ipotizzando che tale numerosità sia rimasta sostanzialmente immutata, considerando la presenza di soggetti non coniugati o senza figli e quindi assumendo prudenzialmente una media di due soggetti (il coniuge e un figlio) per i quali si percepisce il beneficio previsto, la stima dell'onere implicherebbe un beneficio per soggetto pari a 1.500 euro circa (valore che si colloca sulla media del variabile previsto di 960-2100 euro annui). Considerando che dall'onere va scomputato quanto finora sostenuto per tali soggetti in termini di assegno per il nucleo familiare (istituto che viene appunto sostituito da quello in esame), anche considerando la platea dei beneficiari si può ritenere sostanzialmente corretta la quantificazione. In relazione all'onere per il 2022, tuttavia, si segnala che l'importo indicato (2,6 milioni di euro) appare leggermente inferiore a quello atteso, considerando che esso dovrebbe corrispondere a 10/12 dell'onere annuo (ovvero a 2,75 milioni di euro).

Per quanto riguarda i profili di copertura, nel rinviare agli eventuali rilievi della Commissione bilancio, trattandosi dell'utilizzo dell'accantonamento relativo allo stato di previsione del MAECI si osserva comunque che andrebbe assicurato che le risorse in questione rientrino in apposita finalizzazione ovvero siano congrue rispetto alle somme liberamente utilizzabili.

### **Articolo 39**

#### ***(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)***

L'articolo prevede l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la promozione dell'attività sportiva, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, con il concerto del MEF e Interno, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari. Tale elenco comprende tutti i Comuni che non abbiano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, manifestato espressamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento

per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Il decreto dovrà stabilire anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, individuando le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Il comma 3 reca la copertura dell'onere complessivo di 58 milioni di euro cui si provvede: quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione, per l'anno 2022, del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 (L. n. 248/2006) per il rilancio economico e sociale, e contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; quanto a 2 milioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del richiamato articolo 19, comma 1; quanto a 8 milioni, con copertura derivante dalla riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui al sopra richiamato D.L. 223/2006, art. 19, comma 3.

**La RT** certifica che la disposizione in esame istituisce un fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 58 milioni di euro con la finalità di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli.

Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

In particolare, circa le modalità di riparto delle risorse del Fondo è previsto che, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Quanto alla copertura dell'onere derivante dalla costituzione del Fondo di cui al comma 1 della proposta in esame, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, il comma 3 prevede il ricorso, quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio



2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8.000.000 di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato al benessere dei minorenni e al contrasto alla povertà educativa	s	c	58,0				50,0				50,0			
3	Riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del DL n. 223/2006	s	c	-48,0				-48,0				-48,0			
	Versamento in entrata delle risorse trasferite alla PCM relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del DL n. 223/2006	e	ext	2,0											
	Minori risorse per la PCM relative al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del DL n. 223/2006, che sono versate in entrata	s	c					-2,0				-2,0			
	Riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del DL n. 223/2006	s	c	-8,0				-8,0				-8,0			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 1, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili in relazione alle misure previste dalla norma in esame, andrebbero richiesti ulteriori elementi in merito al numero delle iniziative previste e al relativo costo unitario ipotizzabile.

In tale ambito, andrebbe chiarito se sia previsto il monitoraggio ai fini del coordinamento dei diversi finanziamenti.

Sul comma 3, venendo ai profili di copertura, posto che sulla riduzione del Fondo per le politiche della famiglia (48 milioni di euro) e del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (8 milioni di euro), istituiti nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>63</sup>, è stata confermata durante l'esame in prima lettura l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nulla da osservare<sup>64</sup>. Ad ogni modo, si rileva che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità non è distintamente indicato nel bilancio di previsione della presidenza del consiglio dei ministri .

Analoghe rassicurazioni andrebbero poi richieste in merito alla disposta compensazione mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse trasferite per il 2022 al pertinente bilancio autonomo della medesima Presidenza (2 milioni di euro) ai sensi del predetto articolo 19, comma 1<sup>65</sup>.

Quindi con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare alla luce delle risposte fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura DAL Dipartimento della R.G.S.<sup>66</sup>.

### **Articolo 39-bis**

#### ***(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)***

L'articolo reca disposizioni *ad hoc* relative allo svolgimento degli esami di abilitazione per la professione di avvocato relativamente alla sessione 2022.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (*Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19*).

---

<sup>63</sup> Il fondo, la cui dotazione è iscritta annualmente in corrispondenza al capitolo 2102 (104 milioni annui nel triennio 2022/2024) dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato, è trasferito alla PCM ed iscritto al capitolo 858 del bilancio del relativo bilancio, che reca una previsione di stanziamento di 101 milioni di euro circa per le annualità del triennio 2022/2024.

<sup>64</sup> A tale riguardo, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. ha confermato che il Fondo per le politiche per la famiglia e il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità reca le necessarie disponibilità e che l'utilizzo disposto dalla norma in esame non è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota citata, pagina 7.

<sup>65</sup> Il monitoraggio delle disponibilità a valere della dotazione del capitolo 858 del bilancio della presidenza del consiglio non è possibile. Viceversa, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad una interrogazione al sistema DATAMART-RGS al 27 giugno scorso, indicava in corrispondenza al capitolo 7094 una disponibilità di competenza pari a 5 milioni di euro, sui 10 milioni di euro complessivi stanziati per la medesima annualità. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., SISTEMA DATAMART-R.G.S., interrogazione al 27 giugno 2022.

<sup>66</sup> Il dipartimento della R.G.S ha evidenziato che l'onere è correttamente iscritto per l'intero importo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022 sul saldo netto da finanziare, mentre sui saldi di fabbisogno e indebitamento la maggiore spesa contabilizzata è pari a 50 milioni di euro, precisando che la misura comporta oneri pari a 58 milioni su tutti i saldi e che la contabilizzazione su fabbisogno e indebitamento per 50 milioni di euro rappresenta un "mero errore materiale". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Nota citata, pagina 7.

Il comma 2 prevede che con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 rechi le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. E' stabilito che con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), e che non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 in tema di rimodulazione delle sottocommissioni d'esame.

Il comma 3 dispone che in deroga a quanto previsto al comma 6 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 31/202, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con apposito decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge n. 112/ 2003.

Il comma 4 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sia autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al Fondo destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che la norma predispone una autorizzazione che si configura chiaramente quale limite massimo di spesa per il 2023, andrebbero richiesti i dati e gli elementi illustrativi dei fabbisogni per cui si rende necessario l'adeguamento delle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle sessioni dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato per tale annualità<sup>67</sup>.

#### **Articolo 40**

##### ***(Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto)***

Il comma 1 stabilisce, nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, che i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni (in luogo dei 180 attuali), anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

---

<sup>67</sup> Capitolo 1250 iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

**La RT**, dopo aver ricordato i contenuti delle disposizioni previgenti, afferma che i termini da esse previsti non risultano compatibili con l'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti, sì che risulta necessaria con provvedimento di urgenza la fissazione di un termine generale più ampio di 270 giorni, concludendo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che i chiarimenti forniti dalla RT inducono a ritenere che in assenza della norma in esame si sarebbero registrate economie di spesa, non vi sono comunque osservazioni da formulare, alla luce del fatto che la norma opera nel limite delle disponibilità finanziarie stanziata e che tale livello è stato sicuramente scontato nei saldi tendenziali.

#### **Articolo 40-bis** ***(Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)***

La norma stabilisce che per l'anno 2022, le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, siano rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), siano ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, pur se la norma prevede la rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente, andrebbe assicurato che per l'anno 2022 gli stanziamenti destinati alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60-g, oggetto di riduzione per 20 milioni di euro, rechino le necessarie disponibilità, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e non siano pregiudicate, per effetto della riduzione di tali risorse, le finalità già previste a legislazione vigente.

#### **Articolo 40-ter** ***(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, introduce una procedura semplificata per gli adempimenti relativi ai recipienti a pressione contenenti gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi, mediante l'impiego del metodo basato sulle emissioni acustiche, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, considerato che la tariffa per l'utilizzo della metodica di verifica d'integrità basata sul metodo di emissione acustica è a carico dei proprietari, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 40-quater**

##### ***(Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura)***

Il comma 1, al fine di semplificare l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, spettanti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2022 (previsto in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale), nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, abroga il comma 3-ter dell'articolo 2 (ai sensi del quale tali contributi straordinari sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis") e il comma 3 dell'articolo 57 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 (ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), dello stesso decreto-legge n. 50, che consentono alle banche di effettuare un'ulteriore cessione dei crediti d'imposta concessi per i lavori di efficienza energetica, di sicurezza antisismica ecc., qualora sia esaurito il numero delle possibili cessioni, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Con l'abrogazione, le maggiori possibilità di cessione sono estese anche alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate prima del 1° maggio 2022).

**La RT** aggiornata non è al momento disponibile.

**Al riguardo**, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che alle disposizioni ora abrogate nonché all'art. 14, comma 1, lettera b) del medesimo decreto non erano stati ascritti effetti finanziari. Con specifico riguardo al comma 3-ter dell'art. 2, la neutralità finanziaria era stata correlata alla natura ordinamentale della disposizione. Quanto all'art. 14, comma 1, lettera b) l'assenza di effetti era stata ascritta alla natura procedurale della norma<sup>68</sup>.

#### **Articolo 41**

##### ***(Cooperazione internazionale)***

Il comma 1, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, incrementa le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge

---

<sup>68</sup> Si ricorda che la materia della cessione dei crediti è stata interessata da numerosi interventi normativi succedutisi a breve distanza tra loro. Per una sintesi delle modifiche intervenute, si fa rinvio alle note di lettura del Servizio del bilancio n. 322 - luglio 2011 - A.S. 2688 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati), Art. 14, pag. 38 nonché la n. 302 – aprile 2022 – A.S. 2588: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Approvato dalla Camera dei deputati) – art. 29-bis pp. 65 e ss.

n. 125 del 2014 (destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo<sup>69</sup>) in misura pari a 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori: a tal fine le entrate, per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro per ciascuna annualità, sono riassegnate ad un apposito fondo presso il MISE<sup>70</sup>), che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa e che sono acquisite per detto importo all'erario<sup>71</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT**, dopo aver descritto la norma, afferma che essa introduce, come copertura, una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La RT evidenzia che i dati degli incassi al 30 maggio 2022 ammontano a 293.764.842,90 euro.

**Al riguardo**, in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie, atteso che quelle utilizzate per la copertura sono rappresentate dalle entrate da sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che non sono state riassegnate alla spesa alla data del 30 maggio 2022, mentre la RT indica un importo, sia pur significativamente più elevato (quasi 300 milioni di euro), che corrisponde alle entrate da sanzioni a prescindere dalla loro successiva destinazione, la RGS durante l'esame in prima lettura ha fatto presente che le entrate derivanti dalle sanzioni utilizzate a copertura, in quanto eventuali non sono state preventivate, ma risultano accertate essendo state già acquisite al bilancio<sup>72</sup>. A fronte di tali entrate, per i tre anni passati il Ministero dello sviluppo economico ha espresso esigenze, per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo di 25 milioni di euro. Per il 2022 tali somme sono già nella disponibilità del MISE - assicura la RGS -, per cui si può ragionevolmente ritenere scongiurato il rischio che non vi siano le occorrenti

---

<sup>69</sup> Si ricorda sul punto che - in base al vigente bilancio di previsione dello Stato - il contributo pubblico in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ammonta a circa 615 milioni di euro per l'anno 2022, a 715 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024, allocati sui capitoli di spesa nn. 2021, 2024, 2171, 2185 e 7172 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

<sup>70</sup> Si evidenzia che, secondo il decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2022, il capitolo 1650/MISE "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori" reca uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

<sup>71</sup> Si ricorda che le somme in questione affluiscono al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata (denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori").

<sup>72</sup> La RGS ha poi integrato tale asserzione rappresentando che le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ammontano a 229.543.413 euro nell'anno 2019, a 150.233.324 euro nell'anno 2020 e a 494.457.650 euro nell'anno 2021. Fino al 30 giugno u.s. risultano affluiti importi pari a 396.643.282 euro. Cfr. MEF-RGS, Prot. n. 192040, 11 luglio 2022.

risorse e quello, teoricamente condiviso dalla stessa RGS, che sia compromessa la realizzazione delle specifiche finalità sottese all'autorizzazione sopra citata.

#### **Articolo 41-bis**

#### ***(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)***

Il comma 1 apporta le seguenti comunicazioni all'articolo 23 della legge n. 81 del 2017:

- la lettera a), sostituendo il comma 1 (che prevede che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni siano oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 da indirizzare agli uffici del collocamento - ora centri per l'impiego), stabilisce che con decorrenza dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'INAIL con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (ovvero la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato);
- la lettera b) sostituisce la rubrica dell'articolo, denominandola "Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che la modalità di comunicazione telematica prevista verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la previsione di rendere disponibili all'INAIL i dati relativi al lavoro agile, evidentemente da parte del medesimo Ministero, non richiedano interventi sull'infrastruttura informatica eccedenti le risorse ordinariamente disponibili per tale finalità, appostate nei rispettivi bilanci.

**TITOLO III**  
**MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO**  
**DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI**  
**ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE**  
**DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI**  
**FINANZIARIE E FINALI**

**CAPO I**

**MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA**  
**OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL**  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394**

**Articolo 42**

*(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)*

Il comma 1 stabilisce che per le domande presentate in relazione al DPCM 21 dicembre 2021 (decreto flussi), adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato entro il 22 luglio 2022. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (accoglimento della richiesta nel caso lo sportello per l'immigrazione non comunichi espressamente il proprio diniego al datore di lavoro, a determinate condizioni).

Il comma 2 prevede che il nulla osta sia rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 (per il lavoro subordinato) e 24 (per il lavoro stagionale) del decreto legislativo n. 286 del 1998, e consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il comma 3 dispone che il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il comma 4 stabilisce che, a seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore e l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza).

Il comma 5 prevede che, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e al DPR n. 394 del 1999.

Il comma 6 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 (cd decreto flussi), da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al DPCM adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:



- a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge n. 68 del 2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Il comma 8 consente al datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo, di concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I restanti commi 1, 2 e 4, determinando un'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro di cittadini stranieri, comportano un incremento di pressione su uffici già notevolmente gravati e pertanto deve essere assicurato il necessario apporto di risorse umane e tecnologiche. Nel commento all'articolo 45, sono esposti gli elementi di natura tecnico-finanziaria al riguardo.

**Al riguardo**, si osserva che l'incremento di pressione sugli uffici relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 - ammesso dalla stessa RT - interessa in realtà anche i commi 6 e 7, che estendono l'applicazione delle medesime disposizioni alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione di un prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri e ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda nell'ambito dei procedimenti relativi al DPCM adottato per il 2021. Per tale ultima fattispecie, inoltre, si prevedono espressamente adempimenti in capo allo sportello unico per l'immigrazione, incaricato dell'accertamento delle condizioni richieste dal comma 7 per i lavoratori presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. In ordine ai predetti profili appaiono quindi necessari chiarimenti al fine di escludere ulteriori aggravii operativi suscettibili di determinare effetti finanziari non sostenibili sulle risorse disponibili, anche considerando quanto disposto dall'articolo 45.

Per le considerazioni relative all'apporto supplementare di risorse umane e tecnologiche, si rimanda a quanto osservato relativamente al successivo articolo 45, cui la RT espressamente rinvia.

### **Articolo 43**

#### ***(Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)***

Il comma 1 esclude dalle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

- a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005;
- b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

Il comma 2 esclude comunque dalle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data del 22 giugno 2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-*bis* del citato decreto n. 286 del 1998.

Il comma 3 sospende, dal 22 giugno 2022 fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il comma 4 dispone che la sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro il 20 settembre 2022 non sia rilasciato il nulla osta.

Il comma 5 vieta, nel periodo di sospensione di cui al comma 3, l'espulsione del cittadino straniero, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.

Il comma 6 riconnette al rilascio del permesso di soggiorno per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Articolo 44

### *(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)*

Il comma 1, in relazione agli ingressi (nel territorio nazionale) previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (cd. decreti "flussi") per le annualità 2021 e 2022, demanda la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR n. 394 del 1999<sup>73</sup>, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 (consulenti del lavoro), e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Il comma 2 dispone che le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Il comma 3 prevede che per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione sia presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il comma 4 esclude che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovino applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del DPR n. 394 del 1999.

Il comma 5 stabilisce che l'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (ai sensi del quale il nulla osta al lavoro per gli stranieri che sono dirigenti, lavoratori altamente specializzati o professori universitari è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

Il comma 6 conferma la possibilità, in relazione agli ingressi di cui al presente articolo, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>73</sup> Ai sensi del quale "Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza".

**La RT** afferma che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 45** ***(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.

Il comma 2 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 3-*bis* sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2023 le commissioni mediche di verifica ad oggi operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferisce tutte le funzioni da esse svolte all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Il comma 3-*ter* prevede che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli Enti Locali, siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con le modalità di accertamento già in uso per l'Assicurazione Generale. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

Il comma 3-*quater* prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono emanate le norme di coordinamento e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*septies* del presente articolo, ivi comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle

Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire, a decorrere dal 2023, all'INPS, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *3-quinquies* dispone che al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, l'INPS sia autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n.100 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica CI del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici. 3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del precedente comma, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma *3-sexies*).

Il comma *3-septies* stabilisce che l'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e i relativi oneri.

Il comma *3-octies* prevede che considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma *3-novies* stabilisce che per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sono emanate dall'organismo Italiano di Contabilità. Il comma *3-decies* prevede infine che le imprese indicate al comma precedente che si avvalgono della facoltà di cui al comma *3-octies* destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

**La RT** in relazione ai commi 1-3 espone i seguenti elementi:

## **1. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**

### **A) Prestazioni di lavoro con contratto a termine**

L'intervento normativo consente di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine. Per le esigenze degli Sportelli Unici per l'Immigrazione si stima la necessità di un'aliquota di circa n. 300 unità lavorative per il 2022, a decorrere dall'11 luglio 2022, da distribuire tra le Prefetture – UU.TT.GG. in ragione delle esigenze. Tale fabbisogno è stimato tenuto conto dei dati numerici del personale in servizio presso tali Uffici, dei dati relativi alle domande presentate agli Sportelli in relazione al decreto-flussi per l'anno 2021 e dei procedimenti pendenti per il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare avviate ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

Per la determinazione dei relativi costi, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinatosi ad esito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 citato, pari a € 3.846,15.

Conseguentemente il costo pro-capite relativo al periodo considerato è quantificato in € 10.297,76, determinati come segue:

- Mese di luglio dal giorno 11 (€ 3.846,15: 31gg. x 21gg): € 2.605,46
- Periodo agosto-settembre (€ 3.846,15 x 2 mesi): € 7.692,3
- Costo pro-capite per l'intero periodo (€ 2.605,46 + € 19.230,75): € 10.297,76

Per la voce di spesa in esame, relativa all'impiego dei 300 lavoratori interinali presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, per l'anno 2022, è previsto, pertanto, un onere complessivo pari a € 3.089.328, così sviluppato:

- € 3.089.328 per il 2022, a decorrere dall'11 luglio (€ 10.297,76 x 300 unità).

## B) Straordinario

L'intervento normativo prevede l'autorizzazione alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso gli Uffici competenti delle Prefetture – UU.TT.GG e delle Questure, per l'anno 2022.

Per quanto riguarda il costo relativo alle ore di straordinario da autorizzare per il personale delle Prefetture – UU.TT.GG., si è tenuto conto, quale parametro di riferimento, del numero di dipendenti inquadrati nell'Area II - F6 del CCNL, in servizio presso le Prefetture, pari a 1.391 unità alla data del 6 giugno 2022, atteso che la maggioranza del personale impiegato presso i citati uffici rientra in tale Area funzionale.

Il costo medio di 1 ora di prestazione di lavoro straordinario effettuata da un dipendente inquadrato nell'Area funzionale II – F6 ammonta a € 21,23. Considerate le esigenze lavorative connesse al notevole aggravio di lavoro previsto, si ipotizza un monte – ore di straordinari mensili *pro capite* pari a 8 ore.

Ne consegue che il costo mensile *pro capite* relativo a 8 ore di lavoro straordinario prestato ammonta a:

- € 169,84 (€ 21,23 x 8 ore mensili)

Pertanto, il costo mensile degli straordinari da corrispondere a n. 1.391 lavoratori è determinato come segue:

- € 236.247,44 (€ 169,84 x 1.391)

Conseguentemente, gli oneri ammontano complessivamente a € 1.417.484,64 sviluppabili come segue:

- € 1.417.484,64 per il 2022, a decorrere dal 1° luglio (€ 236.247,44 x 6 mesi).

### C) Adeguamento piattaforma informatica DLCI

Si rappresentano di seguito i costi stimati per sviluppo applicativo e l'adeguamento tecnologico necessari per realizzare:

1. adeguamento del sistema SPI 2 alle nuove previsioni normative da applicare alle pratiche del Decreto Flussi 2021;
2. sviluppo sul sistema SPI 2 e sul sistema ALI del processo di trattazione del nuovo Decreto Flussi 2022, inclusivo delle variazioni normative.

#### Costi per componente applicativa

Lastima è stata effettuata utilizzando i criteri dimensionali e le relative tariffe unitarie definite nell'attuale contratto per servizi di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni.

Le attività realizzative sono misurate in cd. *Punti Funzione* sviluppati, mentre le attività di Supporto Specialistico sono misurate in giorni/uomo e sono utilizzate per l'esecuzione di attività complementari ed integrative di quelle di sviluppo del codice.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

Decreto Flussi 2021		
Adeguamento SPI a variazioni normative		
Sviluppo Fase 1 (15 luglio) – Trasmissione NO no quote	1000 FP	€ 80.000
Sviluppo Fase 2 (30 settembre) – Adeguamento del flusso e delle funzionalità a seguito di presentazione allo sportello		
Supporto Specialistico: Ridisegno del processo Adeguamento architetture Performance e stress test per flusso massivo pratiche a nulla osta	100 GG/U	€ 20.000
Decreto Flussi 2022		
Sviluppo SPI: Adeguamento modelli Adeguamento flusso	1300FP	€ 100.000
Sviluppo ALI: Adeguamento modelli Inserimento flag presenza Gestione documentazione	600FP	€ 50.000
Supporto Specialistico: Disegno del flusso Performance e stress test per click day Adeguamento architetture Revisione procedura importazione pratiche su SPI	250 GG/U	€ 50.000
<b>TOTALE COSTI STIMATI</b>		<b>€300.000</b>

#### Costi per componente tecnologica

In base alla previsione della pubblicazione del Decreto 2022, si rende necessario prevedere un potenziamento della capacità di elaborazione (*server*) e della capacità di memoria (*storage*), con alcune giornate di Supporto specialistico, necessarie per il disegno architettuale della Base Dati.

La stima dei conseguenti costi, riportati nella seguente tabella, è stata effettuata sulla base di prezzi medi di mercato per le tecnologie.

Decreto Flussi 2022	
Adeguamento Tecnologie	
Incremento potenza elaborativa	€ 170.000
Incremento capacità memorizzazione	€ 10.000
Attività di Supporto Specialistico: 10 GG/U Profilo Specialista di Prodotto MySQL	€ 4.000
<b>TOTALE COSTI STIMATI</b>	<b>€ 184.000</b>

Il costo totale stimato risulta quindi pari ad € 484.000.

## **2. Amministrazione della pubblica sicurezza**

### A) Prestazioni di lavoro a contratto a termine

La novella consente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura massima di n. 250 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, a decorrere dall'11 luglio 2022.

Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere complessivo pari a € 2.574.440, calcolato - assumendo quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinatosi ad esito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 citato - come segue:

- Mese di luglio dal giorno 11 (€ 3.846,15: 31gg. x 21gg): € 2.605,46
- Periodo agosto-settembre (€ 3.846,15 x 2 mesi): € 7.692,3
- Costo pro-capite per l'intero periodo (€ 2.605,46 + € 19.230,75): € 10.297,76

Per la voce di spesa in esame, relativa all'impiego di n. 250 lavoratori interinali per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, per l'anno 2022, è previsto, pertanto, un onere complessivo pari a € 2.574.440 così sviluppato:

- € 2.574.440 per il 2022, a decorrere dall'11 luglio (€10.297,76 x 250 unità).

### B) Straordinario



Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, impiegato negli specifici compiti presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (per un totale di 3.494 unità), a decorrere dall'1 luglio 2022.

Il costo medio unitario è di € 19,79/ora per il personale della Polizia di Stato (per 2.561 unità presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e 231 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) e di € 19,50 per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (per 650 unità presso gli uffici immigrazione delle Questure e 52 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno).

La stima suddetta scaturisce da un'attività ricognitiva che ha consentito la verifica del numero effettivo degli operatori della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, operanti presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, settori coinvolti nella gestione dei carichi di lavoro aggiuntivi, determinati dall'attuazione dell'articolo in esame.

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

- 1) con riguardo agli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica:
  - Personale della Polizia di Stato  
 $2.561 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 10 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 3.040.931,4$
  - Personale dell'Amministrazione civile dell'interno  
 $650 \text{ (unità)} \times 19,50 \text{ € ora} \times 10 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 760.500$
- 2) con riguardo agli uffici della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno:
  - Personale della Polizia di Stato  
 $231 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 8 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 219.431,52$
  - Personale dell'Amministrazione civile dell'interno  
 $52 \text{ (unità)} \times 19,50 \text{ € ora} \times 8 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 48.672$

Sulla base di tale ricognizione è valutato un totale complessivo per la voce di spesa in esame pari a:

- € 4.069.534,92 per il 2022 (a decorrere dal 1° luglio).

### C) Mediazione culturale

La novella consente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio.

Infatti, al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è ritenuto di dover prevedere l'utilizzo del servizio di mediazione culturale e linguistica presso gli Uffici coinvolti, per un periodo di sei mesi del 2022 (a decorrere dal 1° luglio).

È stato previsto pertanto l'impiego di mediatori culturali nella misura massima di 45 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, per un costo complessivo di spesa pari a € 818.901,9 così sviluppato:

- € 818.901,9 (3.032,97 € x 45 unità x 6 mesi) per il secondo semestre del 2022 (a decorrere dal 1° luglio).

Tali importi sono stati stimati valutando che il costo mensile di un mediatore è pari a circa 818.901,9 euro.

La stima sopra illustrata è sviluppata sulla base di analogo servizio fruito nell'arco di un semestre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

#### Riepilogo oneri Ministero dell'interno

	2022
Amm. Civ. – 300 unità personale con lavoro a contratto a termine	€ 3.089.328
Amm. Civ. – straordinario per il personale delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	€ 1.417.484,64
Amm. Civ. – adeguamento piattaforma informatica (una tantum)	€ 484.000,00
Sub totali Amm. Civ.:	€ 4.990.812,64
PS – 250 unità personale con lavoro a contratto a termine	€ 2.574.440
PS – straordinario per Uff. Immigrazione e D.C.I.P.F.	€ 4.069.534,92
PS – mediatori culturali (45 unità)	€ 818.901,9
Sub totale PS:	€ 7.462.876,82
TOTALE	€ 12.453.689,46

Il comma 3 riporta la quantifica degli oneri netti derivanti dal presente decreto, pari a € 12.453.690 euro per l'anno 2022 per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I commi aggiuntivi inseriti in prima lettura sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Impiego di lavoratori interinali con contratto a termine presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo UU.TT.GG	s	c	3,1				3,1				3,1			
	Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno prestazione di lavoro con contratto a termine tramite agenzie di somministrazione di lavoro	s	c	2,6				2,6				2,6			
2	Prestazione di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso gli uffici competenti delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione	s	c	1,4				1,4				1,4			
	Prestazione di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso gli uffici competenti delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione- effetti riflessi	e	t/c					0,7				0,7			
	Straordinario del personale della Polizia di Stato presso gli Uffici di Immigrazione e presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia della frontiera (D.C.I.P.F.)	s	c	4,1				4,1				4,1			
	Straordinario del personale della Polizia di Stato presso gli Uffici di Immigrazione e presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia della frontiera (D.C.I.P.F.)- effetti riflessi	e	t/c					2,0				2,0			
	Impiego di 270 unità per il servizio di mediazione culturale e linguistica al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, anche mediante convenzioni con Organizzazioni di diritto internazionale	s	c	0,8				0,8				0,8			
	Adeguamento piattaforma informatica	s	k	0,5				0,5				0,5			
3	Riduzione tabella A INTERNO	s	c	-12,5				-12,5				-12,5			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, premesso che le autorizzazioni ivi previste sono formulate come limite massimo di spesa e in considerazione della circostanza che gli oneri previsti appaiono rimodulabili nel limite delle risorse stanziare, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la RT fornisce la puntuale esposizione dei dati e dei criteri, nonché delle ipotesi assunte nella stima degli oneri ivi previsti, andrebbe soltanto confermata la prudenzialità dell'utilizzo come parametro di riferimento per il calcolo degli straordinari del numero dei dipendenti dell'Area II-F6 (Punto 1, Allegato B della RT), motivato dal fatto che la maggioranza del personale impiegato presso gli uffici rientra in tale Area funzionale.

Quanto ai fabbisogni previsti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (Punto 2, Allegato B della RT) andrebbero specificati i parametri a conferma della congruità degli importi medi, in considerazione dei gradi e qualifiche ipotizzati per il personale interessato, distintamente per la componente di quello non contrattualizzato della Polizia di Stato, e di quello dell'Amministrazione civile dell'interno applicato al comparto sicurezza.

Circa poi i fabbisogni stimati dalla RT in relazione alla mediazione culturale (punto 2, lettera C) della RT) posto che la RT ipotizza l'impiego di massimo n. 45 unità, stimando un onere unitario di 3.032,97 € lordi per il secondo semestre del 2022, andrebbero richieste conferme in merito alla congruità di tale criterio atteso che la RT si limita a riferire che l'onere è stato calibrato sulla base di analogo servizio disposto in attuazione dell'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Infine, relativamente ai fabbisogni indicati per l'Amministrazione civile dell'interno (Punto 1, lettera C della RT) premesso che la RT fornisce puntuali indicazioni in riferimento ai costi stimati sia all'impianto delle dotazione tecnologica che per sviluppo applicativo e l'adeguamento della infrastruttura telematica, limitandosi però a specificare che la stima è stata effettuata utilizzando i criteri dimensionali e le relative tariffe unitarie definite nell'attuale contratto per servizi di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni, andrebbero richieste ulteriori informazioni in merito alla quantificazione degli oneri ivi specificamente indicati per ciascuna delle componenti incluse nei prospetti ivi riportati, fornendo ogni ulteriore elemento a conferma delle quantificazioni degli oneri specificamente indicati.

Sul comma 3, venendo pertanto ai profili di copertura degli oneri previsti dall'articolo in esame, integralmente previsti per il 2022 posto che ivi si provvede attraverso la riduzione della dotazione degli accantonamento intestati al dicastero dell'Interno nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente previsti in bilancio, non si hanno osservazioni da formulare dato che vi sono le disponibilità necessarie.

Quanto alla soppressione delle commissioni mediche del MEF e al trasferimento delle relative funzioni all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi essendo prevista una specifica autorizzazione di spesa per il 2022 e dal 2023 che si dispone in favore dell'INPS, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di consentire l'assunzione nei limiti dell'organico vigente di un

contingente di personale non dirigenziale pari a n.100 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica CI del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici, appare indispensabile l'acquisizione di una RT recante l'illustrazione degli oneri correlati al previsto reclutamento di n. 100 unità della terza area dl C.C.N.L. enti pubblici non economici<sup>74</sup>. A tale proposito, andrebbero forniti ragguagli sui criteri ipotizzati nella quantificazione degli oneri indicati dalla norma per il 2022 e a decorrere dal 2023.

Sui commi 3-*octies*-3-*novies*, va premesso che le disposizioni apportano sensibili modificazioni ai criteri di contabilizzazione in bilancio dei titoli non durevoli delle imprese, nel senso di consentirne la loro stima in bilancio al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato piuttosto che al valore corrente connesso al presumibile valore di mercato (comma 3-*octies*), stabilendo altresì che le modalità attuative delle disposizioni per quanto concerne specificamente le imprese operanti nel settore assicurativo per cui è previsto che le regole in materia saranno stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, andrebbe confermato che dalla loro attuazione non derivino effetti sulla finanza pubblica.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

#### **Articolo 46** ***(Disposizioni finanziarie e finali)***

Il comma 1 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il comma 2 riferisce che le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da *a*) a *l*) e da *n*) a *bb*), 31 e 32, comma 1, lettera *a*) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *m*).

**La RT** certifica che la disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad

---

<sup>74</sup> Dalla ricognizione dei dati riportati nel Conto annuale della R.G.S emerge una retribuzione media per il personale dell'Ara C del CCNL dei dipendenti degli enti pubblici non economici pari a 44.659 euro lordi, di cui 28.326 euro di componenti retributive associabili al trattamento economico "fondamentale" (Tabellare;I.I.S., RIA e 13° mensilità) e 16.633 euro relativi alle componenti retributive "accessorie" (straordinario, indennità fisse, altre indennità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2021 (Dati 2020), tavole sul sito *internet* del dipartimento.

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, richiamando l'articolo 17, comma 4 della legge di contabilità, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla compatibilità della riconosciuta possibilità per il ministro dell'economia e delle finanze di disporre ove necessario anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione dovrà comunque avvenire con l'emissione degli ordini di pagamento sui relativi capitoli di spesa, a fronte del Fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente a fronte per le annualità del triennio 2022/2024.

Sul punto, in particolare, andrebbe confermato che il previsto ricorso alle anticipazioni non determini le condizioni per il ricorso a maggiori emissioni a breve al fine di compensare gli ulteriori deflussi già contemplati dai tendenziali di cassa in relazione ai pagamenti attesi per le annualità del triennio in gestione, i cui effetti d'oneri andrebbero a rigore quantificati e coperti.

Sul comma 2, nulla da osservare.

#### **Articolo 46-bis** **(Clausola di salvaguardia)**

La norma stabilisce che le disposizioni contenute nel presente provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2022 [Nota di lettura n. 319](#)  
**A.S. 2633:** "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 314](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 382**)
- " [Nota di lettura n. 317](#)  
Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (**Atto del Governo n. 392**)
- " [Nota di lettura n. 320](#)  
**A.S. 2646:** "Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"
- " [Nota di lettura n. 321](#)  
**A.S. 2653:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Lug 2022 [Nota di lettura n. 322](#)  
**A.S. 2668:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 323](#)  
**A.S. 2636:** "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari"
- " [Nota di lettura n. 324](#)  
**A.S. 2667:** "Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza"
- " [Nota di lettura n. 325](#)  
**A.S. 2651:** "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 29](#)  
Le previsioni economiche estive 2022 della Commissione europea
- " [Elementi di documentazione n. 12](#)  
Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 (**A.C. 3675** e **A.C. 3676**)
- " [Elementi di documentazione n. 12/1](#)  
Rendiconto 2021 e Assestamento 2022 (**A.C. 3675** e **A.C. 3676-A**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>